

PROCEDURA WHISTLEBLOWING (SEGNALAZIONE ILLECITI)



SOCIETA' ITALIANE

CREATO	AVV. LUCA DE MURI AVV. ALESSANDRA MACRI'	
CONTROLLATO	AVV. LUCA DE MURI AVV. ALESSANDRA MACRI'	
APPROVATO	AMMINISTRATORE DELEGATO (FRANCESCO LAPI)	
VERSIONE	1.0	
DATA	17/12/2023	
NOTE DI MODIFICA	Creazione di una nuova Procedura	

SOCIETA' SPAGNOLE

STANDARD DI SVILUPPO	Codice Etico di JUNCA' GELATIONES, S.L.	
AUTORE	Responsabile del sistema	
RESPONSABILE DELLA CONFORMITA'	Responsabile del sistema	
ORGANO DI APPROVAZIONE	Organo Amministrativo (Consiglio di amministrazione)	
VERSIONE	1.0	
DATA DI APPROVAZIONE DELLA VERSIONE ATTUALE	01/12/2023	
NOTE DI MODIFICA	Creazione di una nuova Procedura	

Indice

1.	SCOPO E OGGETTO	3
2.	DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
2.1.	Definizioni	4
2.2.	Ambito di applicazione soggettivo	9
2.3.	Ambito di applicazione oggettivo	11
3.	DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'	12
3.1.	Generalità.....	12
3.2.	Oggetto della Segnalazione	12
3.3.	Tipologie di Segnalazione	13
3.4.	Gestore/i delle Segnalazioni (Responsabile del Sistema)	16
3.5.	Esame delle Segnalazioni.....	19
3.6.	Istruttoria	21
3.7.	Azioni conseguenti all'Indagine	25
4.	CONSERVAZIONE DEI DATI.....	28
5.	TUTELA LEGALE.....	28
6.	FORMAZIONE	29
7.	DISTRIBUZIONE	29
8.	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI	29
9.	LEGISLAZIONE APPLICABILE	30
10.	ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ E RIESAME	31
11.	ALTRO	31
	ALLEGATO A - VIOLAZIONI DI NORMATIVE SETTORIALI	32
	ALLEGATO B - TUTELE	33
	ALLEGATO C - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	43
	ALLEGATO D - FORMAZIONE.....	46
	ALLEGATO E - MANUALI DEL PORTALE/SOFTWARE	47
	ALLEGATO F - INFORMATIVA PRIVACY	47

1. SCOPO E OGGETTO

Lo scopo della presente Procedura di Segnalazione di Illeciti (di seguito, la "**Procedura**") è quello di definire e stabilire un modello idoneo ed efficiente per il funzionamento del Sistema Informativo Interno (o "**Sistema di Gestione Segnalazioni**") delle società aderenti al Gruppo LAPI, che consente di ricevere, valutare e decidere:

- da un lato, le comunicazioni di atti o di omissioni che possono costituire Violazioni Settoriali, nonché, limitatamente all'Italia – se e quando ne ricorreranno le specifiche condizioni - Violazioni 231;
- dall'altro lato, limitatamente alla Spagna, le segnalazioni relative a reati penali o amministrativi gravi o molto gravi ai sensi del diritto nazionale spagnolo, o a violazioni di principi stabiliti nel Codice Etico e nelle Politiche e Protocolli aziendali, nonché nelle norme e procedure interne che li sviluppano e nelle altre norme imposte dal quadro normativo della Società e/o,

in conformità

- alla normativa in materia [DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (di seguito, "**Direttiva Whistleblowing**"), e
- in Italia, al D.Lgs. 24/20023, e
- in Spagna, alla legge spagnola 2/2023 del 20 febbraio 23 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni della legge e la lotta contro la corruzione (di seguito, "**Legge sulla tutela degli informatori**"), e
- secondo i più elevati standard nazionali e internazionali in vigore (UNI-ISO 37002:2021 Linee Sistemi di gestione delle segnalazioni di illeciti. Linee Guida).

La presente Procedura ha il fine di agevolare la corretta attuazione del diritto comunitario (certezza del diritto) e, per ciascun caso concreto, delle Normative Settoriali applicabili alle Società del Gruppo LAPI, in modo tale da assicurare il «benessere» e il rafforzamento della cultura della segnalazione come meccanismo per prevenire e identificare minacce dell'interesse pubblico, così come il rafforzamento dell'infrastruttura di integrità delle Società. Obiettivo è la «trasparenza» dell'azione privata, che costituisce la strada per un'azienda realmente virtuosa. Le Società gestiscono le Segnalazioni, inoltre, per evitare di incorrere in effetti pregiudizievoli connesse alle Violazioni (es. pubblicità negativa sul mercato).

Lo scopo della presente Procedura è quello di garantire una gestione professionale, confidenziale, imparziale e un'adeguata tutela dei diritti degli interessati durante l'intero processo di realizzazione, gestione, elaborazione, indagine e risoluzione delle Segnalazioni effettuate attraverso il Canale Interno di Segnalazione delle Società.

La presente Procedura regola i ruoli, i processi e gli strumenti di funzionamento del Canale Interno di Segnalazione delle Società, in modo tale da disciplinare le questioni relative alle comunicazioni effettuate dai Segnalanti, nonché la gestione e la risoluzione delle stesse da parte del Responsabile del Sistema.

Le procedure per l'elaborazione, l'investigazione e la risoluzione e, in generale, la gestione delle Segnalazioni ricevute ai sensi della presente Procedura saranno governate dalla massima obiettività e indipendenza, stabilendo nella presente Procedura i meccanismi corrispondenti al fine di evitare la concomitanza di possibili conflitti di interesse.

Inoltre, i diritti alla riservatezza dei fatti e dei dati del procedimento, alla protezione dai dati personali, ad essere ascoltati, a essere informati delle azioni o omissioni attribuite, alla difesa, all'onore e alla presunzione di innocenza delle Persone Coinvolte, nonché il diritto di accesso al fascicolo dell'istruttoria, sono garantiti da questa Procedura.

2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Definizioni

Ai fini della presente Procedura si applicano le seguenti definizioni:

A.A.I. - Autoridad Independiente de Protección del Informante	<i>autorità amministrativa indipendente spagnola designata, tra le altre funzioni, a i) ricevere le Segnalazioni Esterne e ii) adottare le misure di Tutela del Segnalante, iii) svolgere le funzioni previste dalla Legge 2/2023, compresa la gestione e istruttoria dei procedimenti sanzionatori e di irrogazione delle Sanzioni, nei casi previsti dalla normativa applicabile; i riferimenti fatti nella presente procedura all'A.A.I. si intendono fatti, se del caso, agli organi competenti delle comunità autonome spagnole, in Catalogna l'Ufficio Antifrodi.</i>
ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (o Autorità Competente)	<i>autorità amministrativa indipendente italiana designata a i) ricevere le Segnalazioni Esterne e ii) svolgere le funzioni previste dalla Direttiva, in particolare la gestione e istruttoria delle Segnalazioni, e l'istruttoria e irrogazione di eventuali Sanzioni, nei casi previsti dalla normativa applicabile</i>
Atti Settoriali	<i>atti normativi individuati nell' Allegato A della presente Procedura</i>
Comitato di Conformità	<i>Organo collegiale di JUNCA' GELATINES S.L. nominato come organo Responsabile del Sistema Interno di Segnalazione</i>
Comitato Segnalazioni	<i>Organo collegiale composto da tutti i Case Manager competenti caso per caso ai sensi della presente Procedura</i>
Canali di Segnalazione	<i>canali per l'effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione da parte delle Società, in caso di Segnalazione Interna, o dall'ANAC (in Italia) o dall'A.A.I (in Spagna), in caso di Segnalazione Esterna; i Canali di Segnalazione Interna a loro volta si definiscono Interni o Esterni a seconda che vengano gestiti direttamente dalle Società o rispettivamente di terzi soggetti dalle stesse autorizzati</i>
Comitato Segnalazioni	<i>l'insieme dei Gestori delle Segnalazioni, allorchè agisce collegialmente</i>
Contesto lavorativo	<i>attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei Rapporti giuridico, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria</i>

Decreto Whistleblowing	<i>D.Lgs. 24/2023 di recepimento in Italia della Direttiva Whistleblowing</i>
Divulgazione Pubblica	<i>rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. radio, televisione, blog, internet, campagne e-mail automatizzate)</i>
Direttiva Whistleblowing	<i>Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione</i>
Enti del Terzo Settore	<i>Enti che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC per erogare le specifiche Misure di sostegno di loro competenza ai sensi del Decreto Whistleblowing</i>
Facilitatore	<i><u>In Italia:</u> persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata, incluso il sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale <u>In Spagna:</u> persona fisica che, nell'ambito della Società con cui intercorre il Rapporto giuridico relativo alla persona Segnalante, assistano quest'ultimo nel processo di Segnalazione</i>
Gestore/i della Segnalazione (o, nel Portale/software "Case Manager") (o, in Spagna, "Responsabile del Sistema")	<i>persona o persone designate in base alla presente procedura per ricevere la Segnalazione e/o svolgere le ulteriori attività di gestione della stessa previste della presente Procedura</i>
GDPR	<i>Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali</i>
Gruppo	<i>Il gruppo societario al quale appartengono le Società</i>
Informazioni sulle Violazioni	<i>informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti: i) Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un Rapporto giuridico, nonché ii) informazioni riguardanti eventuali condotte volte ad occultare tali Violazioni</i>
Informativa Privacy Whistleblowing	<i>Informativa comunicata ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR dalle Società agli Interessati</i>
Legge Whistleblowing	<i>Legge spagnola 2/2023 del 20.02.2023 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni normative e sulla lotta alla corruzione ("Legge sulla protezione delle persone che segnalano")</i>

Linee Guida ANAC	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023), e</i> • <i>Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del D.Lgs. 24/2023 (approvato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023).</i>
Misure di protezione	<i>misure previste dal par. 2 dell' Allegato B della presente procedura</i>
Misure di sostegno	<i>misure previste dal par. 6 dell' Allegato B della presente procedura</i>
Modello Organizzativo 231	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo eventualmente adottato da una Società in Italia, ai sensi del D.Lgs. 231/2011 e ss.mm.ii.</i>
Organismo di Vigilanza 231	<i>Organismo di Vigilanza designato dalla Società in relazione al Modello Organizzativo 231</i>
Persona Coinvolta (o Segnalato)	<i>persona fisica o giuridica alla quale viene attribuita, tramite la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità giudiziari, o durante il Séguito della stessa, la responsabilità a qualsiasi titolo della Violazione segnalata o divulgata pubblicamente o denunciata</i>
Portale/Software	<i>il portale cloud di terza parte, nel dominio del terzo fornitore EQS-ADACTA, raggiungibile in internet all'indirizzo https://lapigroupwhistleblowing.integrityline.com, incluse le funzionalità utilizzabili dagli utenti e il relativo database sicuro</i>
Procedura	<i>il presente documento</i>
Procedure	<i>insieme di direttive, politiche, istruzioni, protocolli e procedure scritte previste e attuate dalle Società al fine di prevenire le Violazioni, e/o di ridurre le conseguenze o il ripetersi</i>
Professionista Esterno Indipendente	<i>Il soggetto esterno (persona fisica o giuridica), autonomo e formato, diverso dall'eventuale Organismo di Vigilanza 231, designato da una o più Società come Gestore della Segnalazione.</i>
Rapporto giuridico	<i>rapporto giuridico intercorrente tra il Segnalante e l'organizzazione in cui è stata commessa o potrebbe essere commessa una Violazione; il Rapporto giuridico può essere diretto o indiretto (cioè tramite un terzo soggetto avente un Rapporto giuridico diretto con la/e Società)</i>
Registro delle Segnalazioni	<i>Database del Portale/Software</i>

(o, in Spagna, Sistema Informativo Interno)	
Riscontro	<i>comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Séguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione, incluso l'avviso di ricevimento della Segnalazione</i>
Ritorsione	<i><u>In Italia:</u> qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, in forma diretta o indiretta, vietato dalla legge, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto</i> <i><u>In Spagna:</u> qualsiasi comportamento, atto od omissione, in forma diretta o indiretta, vietato dalla legge, che comporta un trattamento sfavorevole della persona rispetto ad altre nel Contesto lavorativo o professionale per avere eseguito una Segnalazione o Divulgazione Pubblica</i>
Sanzioni amministrative	<i>sanzioni amministrative applicabili da parte delle autorità competenti a fronte delle fattispecie di non conformità previste dal Decreto Whistleblowing (in Italia) o dalla Legge Whistleblowing (in Spagna)</i>
Sanzioni disciplinari	<i>sanzioni disciplinari applicabili da parte delle Società in caso di inottemperanza alle previsioni di cui alla presente Procedura</i>
Segnalante	<i>persona fisica, indicato/a al Capitolo 2.2.3., che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo</i>
Segnalazione Esterna	<i>comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni da parte del Segnalante presentata tramite il Canale di Segnalazione attivato dall'ANAC e/o dall'A.A.I.</i>
Segnalazione Interna	<i>comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione Interni messi a disposizione dalle Società</i>
Séguito	<i>azione intrapresa dal Gestore della Segnalazione (in Spagna, Responsabile del Sistema) per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate</i>
Sistema Informativo Interno	<i>Canale preferenziale per segnalare le Violazioni (Portale/Software)</i>
Società	<i>le Società indicate nel Capitolo 2.2.1</i>
Soggetti del Settore privato	<i>soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di Soggetti del Settore Pubblico</i>
Soggetti del Settore pubblico	<ul style="list-style-type: none"> • <i>amministrazioni pubbliche (incluse quelle di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001),</i> • <i>enti pubblici economici,</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>organismi di diritto pubblico (inclusi quelli di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), d.lgs. 50/2016),</i> • <i>concessionari di pubblico servizio,</i> • <i>società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) d.lgs. 175/2016, anche se quotate,</i> • <i>società in house di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) d.lgs. 175/2016, anche se quotate</i>
Soggetti Esterni	<i>segnalanti diversi dai Soggetti Interni</i>
Soggetti Interni	<i>segnalanti definiti come interni nella tabella di cui al par. 2.2.3 della presente Procedura</i>
Soggetti Tutelati	<i>Le persone previste dal par. 1 dell' Allegato B della presente procedura, che possono usufruire delle Tutele.</i>
TFUE	<i>Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea</i>
Tutele	<i>l'insieme delle Misure di protezione e Misure di sostegno previste a favore dei Soggetti Tutelati in base alla normativa applicabile</i>
Violazioni della Normativa Interna	<i>Atti od omissioni, diversi/e dalle Violazioni di Atti Settoriali e dalle Violazioni 231, che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi in relazione alle Società con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico, ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni</i>
Violazioni 231	<p><i>atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società e che consistono in:</i></p> <p><i>a) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (vale a dire la commissione di reati-presupposto o il ragionevole pericolo di commissione di reati-presupposto, previsti dal d.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle imprese (c.d. "reati 231"), o</i></p> <p><i>b) violazioni delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalle Società e/o comunque qualsiasi violazione del Modello 231,</i></p> <p><i>o</i></p> <p><i>c) che vanifichino l'oggetto o la finalità della normativa di cui al D.gs. 231/2001, inclusi eventuali tentativi di occultare tali violazioni,</i></p> <p><i>che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalle Società, ad esempio un fornitore delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico,</i></p> <p><i>ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni;</i></p>
	<i>comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società e che consistono in illeciti che rientrano</i>

<p>Violazioni di Normative Settoriali</p>	<p><i>nell'ambito di applicazione degli Atti Settoriali individuati all'Allegato A, che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalla/e Società, ad esempio un fornitore delle stesse o un referente di una società di revisione delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico, ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni, a prescindere dal fatto che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• il rapporto di lavoro con le Società si sia nel frattempo concluso (c.d. ex dipendente), o che</i> <i>• i fatti siano stati appresi durante il processo di selezione (es. candidato) o nelle altre fasi di trattative precontrattuali con le Società,</i> <p><i>indipendentemente dal fatto che, ai sensi del diritto nazionale, le Violazioni Whistleblowing siano violazioni amministrative, penali o aventi rilevanza meramente civilistica (es. rischio di risarcimento danni).</i></p>
--	--

2.2. Ambito di applicazione soggettivo

2.2.1. La presente procedura si applica alle seguenti Società del Gruppo LAPI:

- (a partire dall'01.03.2024) **FGL INTERNATIONAL S.P.A.** e **LAPI GELATINE S.P.A.**;
- (a partire dal 01.12.2023) **JUNCÀ GELATINES, S.L.** (di seguito, "**JUNCÀ GELATINES**")
- ogni altra società del Gruppo LAPI, se e quando¹
 - ✓ essa soddisferà il numero medio annuale dei dipendenti risulterà superiore a 49 unità al 31.12 dell'anno solare precedente, e tale circostanza venga accertata e comunicata da parte della sua Funzione HR all'organo amministrativo competente (in tal caso, la presente Procedura entrerà in vigore per le Società italiane il 30° giorno successivo alla data di tale dichiarazione e per le Società spagnole alla data della relativa dichiarazione)
 - ✓ avrà adottato un suo eventuale Modello Organizzativo 231, o
 - ✓ ricadrà nei requisiti soggettivi di applicabilità della normativa in materia di whistleblowing previsti dalla rispettiva normativa nazionale, o
 - ✓ allorquando il rispettivo organo amministrativo competente aderisca volontariamente alla Procedura.

2.2.2. In relazione alle suddette Società, la presente Procedura si applica:

- alle categorie di persone indicate all'art. 2.2.3 che **vengano a conoscenza**, in un contesto lavorativo o professionale, **di una qualsiasi Violazione** prevista nell'**Allegato A** della presente Procedura;

¹ Vedi Art. 10 comma 2 L. 2/2023.

- agli altri **Soggetti Tutelati**;
- alle **altre categorie di Interessati** che vengono coinvolti a vario titolo nel Séguito delle Segnalazioni, come meglio individuate nell'**Informativa Privacy Whistleblowing** delle Società.

2.2.3. Le persone **Segnalanti** possono appartenere alle seguenti categorie:

ID	Categoria soggetto	Natura soggetto
A	Lavoratori subordinati delle Società, ivi compresi i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali, a prescindere dalla posizione che ricoprono all'interno delle Società, dalla natura giuridica del loro rapporto e dall'area di attività o dal livello gerarchico	Segnalante interno
B	Volontari e tirocinanti , retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso le Società	Segnalante interno
C	Lavoratori autonomi , ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 codice civile italiano (contratto d'opera) (inclusi Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso le Società, <i>ad esempio esercenti le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri, ecc.</i>) nonché Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 codice di procedura civile italiano, che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società, per tali ultimi intendendosi: ✓ quelli di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa (<i>es. lavoro domestico, lavoro a domicilio</i>); ✓ rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale; e ✓ altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato <i>ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali, che prestano la loro attività lavorativa per la Società organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato)</i>	Segnalante esterno
D	Lavoratori e collaboratori , che svolgono la propria attività lavorativa presso o sotto la supervisione di terzi Soggetti del Settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore delle Società (es. fornitori, subfornitori)	Segnalante esterno
E	Azionisti (persone fisiche)	Segnalante esterno
F	Membri dell'organo di amministrazione e/o direzione o rappresentanza delle Società, compresi i membri senza incarichi	Segnalante interno

	esecutivi (es. consiglieri privi o muniti di deleghe), anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto	
G	Membri dell'organo di controllo o vigilanza delle Società (es. Sindaci, Revisori dei conti o Società di revisione, Organismo di Vigilanza 231, DPO – Data Protection Officer)	Sindaco, ODV 231: Segnalante interno Revisore o referente di società di revisione, DPO: Segnalante esterno
H	Qualsiasi delle persone sopra indicate, quando il Rapporto lavorativo non si è ancora perfezionato, o dopo che lo stesso Rapporto lavorativo è cessato , se le Informazioni relative alle Violazioni sono state ottenute durante il processo di selezione o di negoziazione precontrattuale, oppure nel corso del Rapporto lavorativo.	
I	<i>(limitatamente alla società spagnole)</i> Altre persone o entità, diverse dai soggetti che precedono, che hanno un rapporto professionale a qualsiasi titolo con JUNCÀ GELATINES (es. clienti, partner commerciali)	

2.3. Ambito di applicazione oggettivo

Il Segnalante è tenuto a comunicare Informazioni sulle Violazioni ben circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi (adeguatamente dettagliati) e concordanti, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio o calunnioso.

Le Segnalazioni **possono anche essere anonime**, ovvero non riportare l'identità o i dati del Segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire. Esse verranno esaminate, purché conformi ai predetti requisiti.

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno l'esclusione dalle Tutele previste dalla presente Procedura:

a) **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o ha effettuato la Divulgazione Pubblica **che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, o al rapporto intercorrente tra la Persona Segnalante e la Persona Coinvolta**

(es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali o che coinvolgono solo il Segnalante e un altro lavoratore o le persone a cui si riferisce la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia), e

b) **informazioni contenute in Segnalazioni che sono già state reputate inammissibili** da qualsiasi Canale di Segnalazione Interna o dall'A.A.I., o da un'autorità regionale spagnola per uno dei motivi previsti dall'art. 18.2.a della Legge organica 2/2023, e

c) **informazioni già pienamente disponibili al pubblico** o che costituiscono semplici **dicerie**, e

d) informazioni che si riferiscono ad **atti od omissioni non espressamente coperti** dalla presente Procedura.

(In Italia) Resta ferma:

i) l'applicazione delle disposizioni in materia a) di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, b) di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, c) di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché d) di repressione delle condotte antisindacali (esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, art. 28 L. 300/1970 e ss.mm.ii. – Statuto dei Lavoratori, o Statuto dei lavoratori spagnolo), e

ii) l'applicazione delle disposizioni di procedura penale (**il Segnalante nel caso in cui egli detenga Informazioni circa un fatto di reato, può sempre presentare querela all'Autorità penale competente**).

Tutte le Segnalazioni inviate tramite il Canale di Segnalazione Interna devono essere fatte in buona fede. Ciò significa che, al momento dell'invio, la persona Segnalante deve avere motivi ragionevoli e sufficienti per credere che le informazioni fornite siano vere, accurate e che non siano state a loro volta ottenute tramite potenziali violazioni (es. reati).

In questo senso, Segnalazioni dolose o fatte con colpa grave possono dare luogo alle relative sanzioni da parte delle Società, fatte salve le responsabilità civili e penali che ne possono derivare.

3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

3.1. Generalità

La Segnalazione è:

a) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Interni** (NB. in forza dei **doveri generali di fedeltà, diligenza e buona fede** connessi al Rapporto giuridico con le Società, da intendersi come espressamente qui ribaditi);

b) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Esterni** che si **sono contrattualmente obbligati** verso le Società a segnalare;

c) **facoltativa**, da parte dei **Soggetti Esterni** alle Società che non si sono contrattualmente obbligati verso le Società a segnalare.

3.2. Oggetto della Segnalazione

Al fine di agevolare e consentire le dovute verifiche e attività di istruttoria da parte delle Società, a riscontro anche della fondatezza della Segnalazione, la Segnalazione deve contenere almeno le **seguenti informazioni**:

- identità** del Segnalante (nome, cognome, numero di un documento di riconoscimento in corso di validità), salvo questi intenda restare anonimo;
- rapporto con la Società (candidato, dipendente/collaboratore, amministratore, azionista, fornitore/consulente, partner, ecc.) e, se del caso, posizione/qualifica/mansione aziendale del Segnalante;
- una più possibile chiara, dettagliata e completa **descrizione dei fatti** oggetto di Segnalazione;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui sono stati commessi i fatti, se conosciute;

- **identità** del soggetto cui viene attribuita la violazione (c.d. "Persona Coinvolta) o elementi utili ad identificarlo (area/posizione/qualifica/mansione), se è conosciuta;
- indicazione di eventuali **altri soggetti che possono riferire** sui fatti oggetto di Segnalazione;
 'indicazione di eventuali **documenti** che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione (o di dove e come ottenerli);
- descrizione delle **ragioni** connesse al Contesto lavorativo che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- ogni altra **informazione** che possa fornire un utile **prova della sussistenza dei fatti** segnalati;
- se applicabile, **mezzo di comunicazione** con il Segnalante diverso dal Portale/Software (indirizzo e-mail, telefono o altro) in modo che il Gestore della Segnalazione possa comunicare con il Segnalante.

Qualora, valutato il contenuto della Segnalazione, la stessa risulti priva dei requisiti minimi obbligatori per la sua corretta valutazione, il Gestore della Segnalazione procederà a richiedere le corrispondenti informazioni e/o documentazione all'informatore attraverso le modalità di comunicazione da questi indicate, procedendo come da Cap. 3.5.2 nel caso in cui le informazioni necessarie non siano disponibili per l'apertura della fase istruttoria.

3.3. Tipologie di Segnalazione

Una **Segnalazione** è definita:

- a) **Interna**, se diretta alle Società; in tal caso può avvenire tramite uno o più dei **Canali di Segnalazione** (a loro volta distinti in **interni o esterni**, a seconda che siano gestiti dalle Società, oppure da terzi), o
- b) **Esterna**, se eseguita **all'Autorità competente**, in presenza degli specifici presupposti previsti dal Decreto Whistleblowing, o
- c) **Divulgazione Pubblica** se effettuata in presenza degli specifici presupposti previsti dal Decreto Whistleblowing.

3.3.1. Canali di Segnalazione Interna

I Canali di Segnalazione Interna devono essere attivati **previa obbligatoria audizione delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali.**

I Canali di Segnalazione Interna si distinguono in Interni ed Esterni, a seconda che vengano gestiti direttamente dalle Società o, rispettivamente, da parte di terzi soggetti dalle stesse autorizzati.

In Spagna, il Canale di Segnalazione Interna viene denominato, in alternativa, come "Canale Etico" di JUNCA' GELATINES S.L..

3.3.1.1. Comunicazione della Segnalazione

Possono essere utilizzati dalla persona Segnalante i seguenti appositi Canali Interni di Segnalazione Interna, da intendersi quali canali privilegiati:

- ✓ INFORMATICI:

- a) **Portale/Software**, raggiungibile all'indirizzo <https://lapigroupwhistleblowing.integrityline.com>².

Tale Canale di Segnalazione Interna, incluso il servizio in outsourcing di manutenzione tecnica e l'help desk erogato dai fornitori EQS-ADACTA, viene condiviso tra le Società aderenti alla presente Procedura, rispettando in ogni caso le garanzie previste dalla normativa rispettivamente applicabile.

✓ **ORALI:**

- a) **Registrazione di messaggio vocale** tramite casella vocale disponibile all'interno del Portale/Software.

Il Gestore della Segnalazione ha l'obbligo di **documentare** la Segnalazione contenuta nel messaggio vocale, mediante **trascrizione** delle relative informazioni **in un verbale elettronico durevole** che consenta l'accesso alle Informazioni, che va inoltre registrato nel Portale/Software. Il Segnalante ha diritto di **verificare, rettificare e approvare** la trascrizione tramite propria firma.

- b) *(su richiesta della persona Segnalante o se ritenuto utile e possibile dai Gestori della Segnalazione nel rispetto dell'eventuale volontà di anonimato del Segnalante)* **Incontro personale/diretto** con uno o più Gestori della Segnalazione, anche tramite eventuale sessione da remoto in videoconferenza.

I Gestori della Segnalazione assicurano in tal caso, **subordinatamente al consenso** del Segnalante, che

- l'incontro si svolge **entro un termine ragionevole** dalla data della richiesta suddetta (al massimo 15 giorni in Italia e 7 giorni lavorativi in Spagna), e
- venga **conservata la documentazione** completa e accurata di tale incontro **su un supporto durevole** che **consenta l'accesso** alle Informazioni sulla Violazione.

Il Gestore della Segnalazione ha l'obbligo di **documentare** l'incontro:

- a) **registrando la conversazione su un supporto durevole** che consenta l'accesso alle Informazioni; o
- b) **redigendo un verbale dettagliato** dell'incontro, che va inoltre registrato nel Portale/Software. Il Segnalante ha diritto di **verificare, rettificare e approvare** il verbale tramite propria firma.

NB: Nel caso in cui **un soggetto diverso** dal competente Gestore delle Segnalazioni **riceva una Segnalazione, deve trasmetterla ai competenti Gestori delle Segnalazioni, entro 24 ore dal suo ricevimento**, per intero inclusa tutta l'eventuale documentazione di supporto pervenuta con la stessa, non trattenendone alcuna copia ed astenendosi dall'avviare qualsiasi autonoma iniziativa di analisi e/o approfondimento nonché **garantendo in ogni momento la riservatezza della stessa**.

La mancata o ritardata comunicazione ai competenti Gestori delle Segnalazioni (Responsabile del Sistema) da parte dei destinatari non legittimati della Segnalazione costituisce in Italia violazione grave, e in Spagna violazione molto grave, della presente Procedura, come tale punibile tramite le Sanzioni disciplinari di cui alla successivo Par. 8.

² Le istruzioni per l'utilizzo del Portale/Software sono visionabili:

a) per il Segnalante: nella prima pagina online del Portale/Software;

b) per il ruolo di Admin o Case Manager: nel Manuale Admin e/o rispettivamente nel Manuale Case Manager, richiamati nell'E alla presente procedura.

3.3.2. Segnalazione Esterna e Divulgazione Pubblica

3.3.2.1. Segnalazione Esterna

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna (cioè in Italia all'ANAC, e in Spagna all'A.A.I.) solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti **condizioni**:

- a) non è stata prevista, nell'ambito del suo Contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria di alcun Canale di Segnalazione Interna, oppure
- b) il Canale di Segnalazione Interna, anche se teoricamente previsto come obbligatorio delle Società, di fatto **non è attivo o, anche se attivato, non è conforme** alle indicazioni normative;
- c) la Segnalazione Interna già effettuata dal Segnalante **non ha avuto alcun Séguito**³;
- d) il Segnalante ha **fondati motivi di ritenere** che, se effettuasse una Segnalazione Interna, ad essa non sarebbe dato efficace Séguito o la Segnalazione possa determinare il **rischio di ritorsione**;
- e) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

Italia

La Segnalazione Esterna all'ANAC è effettuata:

- in forma **scritta** tramite il Canale di Segnalazione attivato da parte dell'ANAC (per maggiori informazioni sui contatti ed istruzioni sull'uso del Canale di Segnalazione Esterna, sul regime di riservatezza applicabile alle Segnalazioni Esterne, sul processo di gestione della Segnalazione Esterna e di eventuali Ritorsioni, si raccomanda di consultare le Linee Guida ANAC consultabili nel sito web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), o
- in forma **orale** attraverso i) **linee telefoniche** o ii) **sistemi di messaggistica vocale** o, iii) su richiesta della persona Segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

Spagna

I Segnalanti possono, in alternativa, inviare la loro comunicazione direttamente, o dopo averla inviata attraverso il Canale di Segnalazione Interna della Società, alle autorità pubbliche attraverso i sistemi informativi esterni istituiti dall'A.A.I. o dalle autorità o enti regionali corrispondenti, secondo le modalità stabilite nel Titolo III, in particolare, dagli [articoli 16-17 della Legge per la Protezione degli Informatori](#). In Catalogna, presso l'Ufficio Antifrodi.

3.3.2.2. Divulgazione Pubblica

Il Segnalante ha **facoltà** di effettuare una Divulgazione Pubblica della Violazione beneficiando delle Tutele di legge, solo a condizione che ricorrano i seguenti presupposti (i "**Presupposti della Divulgazione Pubblica**"):

- abbia **prima operato la Segnalazione** Interna ed Esterna, ma

³ Nel caso in cui la Segnalazione si sia chiusa con un provvedimento finale negativo, pertanto non è ammessa la Segnalazione Esterna.

in Italia

- ✓ **non è stato inviato alcun avviso di ricevimento al Segnalante**, entro il termine di **7 giorni lavorativi** dalla data di Segnalazione, o
- ✓ **non sia stata intrapresa un'azione appropriata** in risposta alla Segnalazione **entro il termine di 3 mesi** a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione;

o

in Spagna

- ✓ **non sia stata intrapresa un'azione appropriata** in risposta alla Segnalazione **entro il termine di 3 mesi** a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione (**o 6 mesi** nel caso in cui a causa della Segnalazione si renda necessario prorogare il termine iniziale di 3 mesi);

oppure quando

- la persona Segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che:
 - ✓ la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**, come ad esempio nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o un rischio di danno irreversibile (compreso il pericolo per l'integrità fisica di una persona); o
 - ✓ in caso di Segnalazione Esterna, **sussista il rischio di ritorsioni o vi siano scarse probabilità di un efficace Séguito** per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove o vi sia motivo che l'Autorità destinataria della Segnalazione possa essere collusa con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione.

3.4. Gestore/i delle Segnalazioni (Responsabile del Sistema)

3.4.1. Generalità

L'Organo Amministrativo di ciascuna delle Società è l'organo competente per la nomina, nonché per la rimozione o il licenziamento, del Gestore della Segnalazione (in Spagna: Responsabile del Sistema), il quale, a sua volta, è responsabile della gestione e del trattamento delle Segnalazioni che entrano nel Canale di Segnalazione Interna.

Il Gestore della Segnalazione può essere una persona fisica o un organo collegiale che può delegare a uno o più dei suoi membri (persona fisica) i poteri di gestione e trattamento delle singole Segnalazioni (in Spagna, del Sistema di Gestione delle Informazioni).

La gestione dei Canali di Segnalazione Interna è affidata ai seguenti Gestori delle Segnalazioni:

Italia

- **CASE MANAGER ESTERNO/I**, e
- (a partire dall'adozione di un eventuale Modello Organizzativo 231) **l'Organismo di Vigilanza 231**,
- il Responsabile della Funzione HR di LAPI GROUP SPA.

Spagna

L'Organo Amministrativo di JUNCA GELATINES ha designato un organo collegiale, il Comitato di Conformità, come organo Responsabile del Sistema (Gestore delle Segnalazioni), che, a sua volta,

ha designato uno dei suoi membri (persona fisica Responsabile della Funzione HR) per la gestione e il trattamento delle comunicazioni del Canale Interno di Segnalazione.

In Spagna, sia la nomina che la revoca del Responsabile del Sistema saranno notificate da parte di JUNCA' GELATINES all'Autorità indipendente per la protezione dell'informatore (A.A.I.) o, se del caso, alle autorità o agli organi competenti delle Comunità autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, entro i 10 giorni lavorativi successivi, specificando, in caso di revoca, i motivi che l'hanno giustificata.

(*in Spagna*) La gestione delle Segnalazioni ricevute tramite il Portale/Software, intendendosi per "gestione" la mera ricezione delle Segnalazioni ma non anche la loro successiva valutazione, è di competenza di EQS/ADACTA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.1 della Legge Whistleblowing.

Ai fini di un corretto coordinamento e di un migliore svolgimento delle loro funzioni, i Gestori della Segnalazione italiani e spagnoli potranno, se del caso, scambiarsi informazioni, documenti e valutazioni sulle Segnalazioni⁴, nonché stabilire, se reputato utile, ulteriori e più specifiche regole di reciproco ingaggio e collaborazione, nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa reciprocamente applicabile.

3.4.2. Budget

L'organo delle Società competente ad operare la nomina dei Gestori della Segnalazione (Responsabile del Sistema) provvede ad attribuire agli stessi un **budget annuo**, utilizzabile per l'esecuzione dei compiti assegnati. L'importo del budget si intende automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo diversa quantificazione da parte dell'organo competente.

3.4.3. Compiti

Il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) agisce in una **posizione funzionale autonoma e indipendente dal resto delle funzioni aziendali e dalla subordinazione gerarchica o funzionale eventualmente esistente**.

Ferma la generalità di quanto precede, è fatto pertanto tassativo divieto a chiunque di esercitare pressioni, inviare istruzioni tassative, tentare di condizionare od ostacolare in qualsiasi forma, e in generale cercare di compromettere l'autonomia, imparzialità e indipendenza del Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema).

Il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) deve essere specificamente formato per tale gestione.

Il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) a seconda dei casi, svolge le mansioni necessarie con i presupposti della riservatezza, del rispetto, dell'indipendenza, della neutralità, dell'imparzialità, dell'onestà e dell'obiettività nei confronti dei soggetti interessati dalla comunicazione in questione, assicurando altresì che il procedimento si svolga nel rispetto delle procedure e dei principi stabiliti nella presente Procedura.

Il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) ha **la responsabilità** di:

- a) **ricevere e prendere in carico le Segnalazioni;**
- b) **effettuare lo Screening** (analisi del contenuto e valutazione di ammissibilità) delle Segnalazioni;

⁴ Vedi art. 11

- c) **fornire al Segnalante l'Avviso di Ricezione della Segnalazione entro 7 giorni di calendario dalla data della stessa (o, se il Segnalante è inizialmente anonimo, dalla data in cui egli comunica la sua identità)**, a meno che ciò non possa compromettere la riservatezza della Segnalazione o dell'identità del Segnalante o il Segnalante abbia rinunciato ad avvalersi delle comunicazioni relative all'indagine; mantenere le interlocuzioni con lo stesso per le successive comunicazioni;
- d) mantenere il contatto con la persona Segnalante per le successive comunicazioni (salvo che il Segnalante abbia rinunciato al suo diritto di ricevere comunicazioni relative al Séguito della Segnalazione);
- e) **dare diligente Séguito** alla Segnalazione;
- f) determinare, in coordinamento con i referenti aziendali di area se necessario, l'opportunità o la necessità di intraprendere un'azione immediata per **prevenire** (evitare o mitigare) **ulteriori danni**;
- g) curare o far curare la **adeguata indagine** sui fatti segnalati, in conformità alle regole e ai principi stabiliti nella presente Procedura (anche avvalendosi di consulenti esterni specializzati);
- h) **decidere sull'esito (fondatezza nel merito) delle Segnalazioni**, sulla base degli esiti dell'istruttoria entro il termine tassativo di legge; estendere il periodo di risoluzione per motivi di complessità (in Spagna, per un periodo massimo di 3 mesi);
- i) **proporre le misure appropriate per la risoluzione della Violazione, nonché, se del caso, le misure disciplinari** da adottare, con la possibilità di delegare tale potere ad un altro organo competente;
- j) **comunicare l'esito della Segnalazione ai soggetti rilevanti** entro la scadenza prevista dalla presente Procedura (salvo, nel caso del Segnalante, questi abbia rinunciato ad avvalersi delle comunicazioni relative all'indagine);
- k) curare l'adeguata **archiviazione e conservazione** delle Segnalazioni e della relativa documentazione;
- l) coordinarsi con la Funzione Privacy e con le altre funzioni aziendali, ove necessario o richiesto, per **soddisfare i requisiti di conformità dei trattamenti di dati personali** oggetto delle Segnalazioni;
- m) mettere a disposizione **informazioni chiare sui Canali di Segnalazione**, sulle **procedure** e sui **presupposti** per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne, tramite le specifiche modalità previste dalla presente Procedura e/o ulteriormente individuabili; a tale specifico scopo la Funzione HR di ciascuna Società si intende fin d'ora delegata ad agire anche per conto del Gestore della Segnalazione;
- n) **gestire i Canali di Segnalazione Interna, garantendo i necessari requisiti di protezione** del sistema di gestione e archiviazione dei dati sulle Segnalazioni, anche limitandone l'accesso, anche **avvalendosi delle competenze e attività delle Funzioni IT e/o Privacy** aziendali;
- o) **risolvere eventuali dubbi e richieste di chiarimenti** circa quanto previsto dalla presente Procedura e in relazione al Canale di Segnalazione Interno;

- p) **mantenere aggiornato il Registro delle Segnalazioni** di cui al Cap. 3.5.1;
- q) garantire l'adozione di misure adeguate per **prevenire ed evitare possibili ritorsioni** nei confronti del Segnalante e degli altri Soggetti Tutelati;
- r) comunicare all'organo amministrativo una **relazione annuale** (entro fine febbraio) sulle Segnalazioni ricevute e sui relativi esiti, nonché sull'utilizzo del budget assegnato al Gestore della Segnalazione; la relazione non è necessaria in assenza di Segnalazioni in corso d'anno. La relazione può essere infra-annuale se il Gestore delle Segnalazioni (responsabile del Sistema) la valuta/ano necessaria in ragione della particolare importanza o urgenza delle stesse.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, e nei casi in cui lo ritenga necessario, il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) può farsi assistere da un consulente esterno o anche delegare a quest'ultimo alcune delle suddette funzioni. A tal proposito, il Gestore del sistema dovrà ottenere un accordo di riservatezza dai collaboratori esterni coinvolti nella gestione e risoluzione della comunicazione.

Allo stesso modo, egli dovrà ottenere lo stesso dai collaboratori interni, quando lo riterrà utile o necessario.

3.5. Esame delle Segnalazioni

3.5.1. Protocollazione

L'inserimento obbligatorio di una Segnalazione nel Portale/Software causa

- l'assegnazione automatica di un Codice ID alla Segnalazione (protocollazione), e
- l'automatica registrazione, in un database elettronico sicuro (il "**Sistema Informativo Interno**"), di tutte le comunicazioni e informazioni ricevute e/o scambiate dagli utenti attraverso il Portale/Software durante le attività di gestione, nonché di tutte le azioni di gestione interne svolte per il tramite del Portale/Software stesso.

(In Spagna, inoltre, il Responsabile del Sistema deve attivare un Libro-Registro delle Segnalazioni ricevute e delle indagini interne a cui hanno dato origine. Tale Libro-Registro delle Segnalazioni deve essere conservato nel Sistema di Gestione delle Informazioni.)

La Segnalazione pervenuta tramite Canali di Segnalazione Interna diversi dal Portale/Software deve essere inserita immediatamente nel Portale/Software dal Gestore della Segnalazione (es. il primo che la riceve).

3.5.2. Screening

A seguito di ricezione della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione provvede alla **presa in carico** della stessa e alla sua **valutazione preliminare**, diretta ad accertare che la Segnalazione:

- a) contenga le **Informazioni minime obbligatorie** previste, e
- b) **riguardi fatti non costituenti una tipologia di Violazione** inclusa tra quelle indicate in **A**,
- c) provenga da **Segnalanti appartenenti ad una delle categorie previste** dalla presente Procedura,

- d) non contenga **Informazioni** che già ad un sommario esame appaiono **palesamente false o inattendibili**,
- e) non contenga **Informazioni** che già ad un sommario esame da parte del Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) appaiono **frutto di un reato commesso dal Segnalante**,
- f) non contenga fatti fuorvianti e/o vi siano, già ad un sommario esame, conferme che sia fatta dal Segnalante in **malafede**, cioè con l'intenzione di danneggiare la Società o terzi ad essa collegati,
- g) **non contenga nuove informazioni significative** sulle Violazioni **rispetto a una precedente Segnalazione** per la quale è stato completato il relativo procedimento decisorio (salvo contenga nuove circostanze di fatto o di diritto che giustifichino una distinta indagine),

e pertanto se la Segnalazione sia da reputarsi **ammissibile** (lo "Screening").

Se la persona Segnalante ha accettato di mantenere la comunicazione con il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema), e, nel caso in cui una volta verificato il contenuto della segnalazione il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) ritiene che **la documentazione manca o è in qualche modo difettosa**, egli, se lo reputa necessario, può chiedere maggiori Informazioni al Segnalante, o, previo consenso del Segnalante, trasferire la Segnalazione a una funzione aziendale competente.

Se a seguito dello Screening il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) potrà, alternativamente:

- **dichiarare inammissibile** la Segnalazione emettendo decisione di **archiviazione** della stessa, **dandone avviso scritto motivato al Segnalante entro i successivi 5 giorni lavorativi**, a meno che il Segnalante abbia rinunciato al diritto di ricevere comunicazioni.
Il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) deve astenersi dal dare ulteriore Séguito a una Segnalazione inammissibile.
- **Dichiarare ammissibile** la segnalazione, o
- Quando la Segnalazione è manifestamente infondata e vi sono, a giudizio del Gestore della Segnalazione, ragionevoli motivi per ritenere che sia stata ottenuta attraverso la commissione di un reato, oltre all'inammissibilità dovrà essere inviato alla Procura della Repubblica una denuncia dettagliata dei fatti ritenuti reato.
- **trasmettere immediatamente le Informazioni:**
 - ✓ **alla Procura della Repubblica** quando i fatti possono essere sospettati di costituire un reato, o
 - ✓ **alla Procura europea** quando i fatti riguardano gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema), infine, deve **inoltrare senza ritardo la comunicazione all'autorità, all'ente o all'organismo terzo**, eventualmente ritenuto competente *ratione materiae* per la gestione della Segnalazione.

3.5.3. Conflitto di interesse

Il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema), se reputa l'esistenza di un **conflitto di interesse** rispetto all'oggetto della, o le Persone Coinvolte dalla, Segnalazione pervenuta (*es. l'oggetto della Segnalazione riguarda violazioni addebitabili anche indirettamente al Gestore (o Responsabile) stesso, o all'Area funzionale in cui al Gestore (Responsabile) stesso, svolge le proprie abituali mansioni, o persone parenti o legate da uno stabile legame affettivo, ecc.*), è tenuto a:

- dichiarare all'interno del campo "Note" del Portale/software relativo alla Segnalazione, la natura del conflitto di interesse;
- astenersi dal partecipare alla gestione o indagine della Segnalazione, e non avrà quindi accesso alle informazioni derivanti dalle azioni svolte nella gestione della stessa (salvo nel caso in cui egli assuma la veste di Persona Coinvolta); e
- devolvere immediatamente la gestione e indagine della Segnalazione ad altro Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) non in conflitto di interessi, o, in assenza di un tale Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) non in conflitto di interessi, all'ulteriore soggetto designato e nominato, in Italia, dall'organo amministrativo competente, o, in Spagna, dal Direttore generale o, a seconda dei casi, dall'Organo amministrativo o da un altro organo competente a sua volta individuato dall'organo amministrativo.

3.5.4. Riscontro al Segnalante

Entro 7 giorni di calendario dalla ricezione della Segnalazione non anonima, il Gestore della Segnalazione (responsabile del Sistema) comunica al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione, tramite mezzo idoneo a garantire la riservatezza del messaggio.

L'avviso di ricevimento può essere omesso se:

- il Segnalante si è espressamente opposto, o
- vi è motivo di ritenere che la conferma della ricezione di una Segnalazione scritta comprometterebbe la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Il successivo Riscontro al Segnalante sull'**esito della Segnalazione** dev'essere fornito entro il termine di **3 mesi**, decorrente:

- **dalla data dell'avviso di ricevimento** della Segnalazione, o,
- se non è stato inviato l'iniziale avviso di ricevimento al Segnalante (es. perché il Segnalante è rimasto anonimo nonostante la possibilità garantitagli di ricevere l'avviso tramite il Portale/Software, o perché ha espressamente rinunciato al diritto di ricevere il suddetto avviso), **dalla scadenza del termine di 7 giorni** di calendario dalla data di ricevimento della Segnalazione.

NB: Nei casi di **particolare complessità** che richiedano una proroga del termine dell'istruttoria, questo può essere esteso, su decisione del Gestore della Segnalazione, fino a un massimo di ulteriori tre (3) mesi, e in tal caso il **Segnalante deve essere informato** della proroga entro il termine dei primi 3 mesi.

3.6. Istruttoria

3.6.1. Generalità

Ogni Segnalazione valutata come ammissibile deve essere indagata per verificarne la fondatezza nel merito.

1. Qualora il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) valuti che la Segnalazione è **ammissibile** (in particolare **rientra nell'ambito di applicazione della presente**

Procedura, in quanto relativa a Violazioni 231 e/o a Violazioni di Atti Settoriali), è sua facoltà:

- a. (solo in Italia) valutare se la Segnalazione **rientra nella competenza *ratione materiae* di altri organi o funzioni in base a norme di legge o alla presente Procedura** (ad es. Organismo di Vigilanza 231 in caso di Segnalazioni di Violazioni 231; eventuale DPO designato dalla Società in caso di Segnalazioni di violazioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali, Collegio Sindacale o Società di revisione/Revisore dei conti nelle materia amministrativa, fiscale, contabile e di bilancio sottoposte per legge al controllo dei medesimi) e quindi **trasferire** la gestione del **Sèguito** a tali organi o funzioni, con la conseguente **loro assunzione della qualifica di Gestore della Segnalazione e dei conseguenti compiti e responsabilità**, previa accettazione della presente Procedura.
In particolare, tale inoltro deve avvenire alla prima riunione utile o, qualora se ne ravvisi l'urgenza, senza ritardo.
- b. valutare che l'ulteriore gestione della Segnalazione **non rientra nella competenza - in base a norme di legge o alla presente Procedura - di nessun altro organo o funzione aziendale** e conseguentemente:
 - ✓ **procedere con gli ulteriori incumbenti** istruttori (indagine, ecc.), oppure
 - ✓ **individuare un diverso soggetto competente** in relazione alla Segnalazione, **trasferendo riservatamente e senza ritardo a quest'ultimo la gestione del Sèguito**, previa accettazione della presente Procedura, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.
 - ✓ valutare l'opportunità di **adottare misure immediate per prevenire ulteriori danni** e, se necessario, attuarle.

3.6.2. Indagine

Una volta ammessa la comunicazione al trattamento, il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) competente procede con l'attività istruttoria sui fatti oggetto di Segnalazione compiendo tutti gli atti, i procedimenti e gli accertamenti necessari e finalizzati a verificare la veridicità dei fatti oggetto della Segnalazione, nel rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura.

A tale scopo egli, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) verifica se a presidio del rischio della Violazione oggetto della Segnalazione, le Società hanno adottato preve adeguate Procedure;
- b) se lo reputa necessario od opportuno, richiede e riceve ulteriori informazioni, chiarimenti, e/o l'esibizione di atti e documenti al Segnalante – qualora non anonimo – ovvero ad altri soggetti (es. responsabili di funzione o a qualunque altro soggetto interno o esterno), in possesso di informazioni utili per l'istruttoria, in particolare, concernenti i processi a rischio di Violazione;
- c) ha accesso diretto e tempestivo all'organo amministrativo e agli organi di controllo della Società (es. Collegio Sindacale. Società di revisione o revisori dei conti, Data Protection Officer se designato, ecc.);
- d) ove reputato necessario, può delegare per iscritto ad uno o più soggetti (interni/esterni) dotati di adeguate competenze lo svolgimento dei compiti istruttori sub a-b-c) suddetti - nei limiti dei poteri spettanti al delegato come da sistema di deleghe aziendale vigente (la "**Delega Istruttoria**") e previo impegno del delegato al rispetto della presente Procedura.

In tal caso il Gestore della Segnalazione delegante **conserva in capo a sé stesso** il potere di

- i) valutazione degli esiti dell'istruttoria e **decisione finale circa la fondatezza nel merito della Segnalazione**, nonchè
 - ii) valutazione, per quanto possibile in base agli esiti dell'istruttoria, circa l'eventuale **configurabilità di un dolo o colpa grave in capo al Segnalante e/o agli eventuali Persone Coinvolte** (intendendosi tale valutazione sub ii) quale **parere non vincolante** destinato alla funzione o organo competente alla gestione del procedimento disciplinare o sanzionatorio nei confronti del Segnalante o della Persona Coinvolta);
- e) (in Italia) il Gestore della Segnalazione, d'accordo con l'organo amministrativo, **può delegare per iscritto al terzo specialista suddetto, caso per caso, il potere esclusivo di decisione finale** circa la fondatezza della Segnalazione. In tal caso, il terzo delegato, previa accettazione dell'incarico e della presente Procedura, assume la veste di Gestore della Segnalazione;
- f) con immediata tempestività, inoltre, riceve:
- da parte dell'organo amministrativo e/o dei Responsabili di area aziendali le informazioni di cui essi vengano a conoscenza che riguardano i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria e/o da qualsiasi altra Autorità competente, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per le Violazioni;
 - le richieste di Tutela legale inoltrate dai Soggetti Tutelati in caso di avvio di procedimenti giudiziari per le Violazioni;
 - i rapporti preparati dai Responsabili di funzione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto alle Violazioni segnalate;
 - le richieste inoltrate dalle Persone Coinvolte (cioè a cui siano addebitate le Violazioni) in funzione della difesa dei propri diritti asseritamente violati tramite la Segnalazione pervenuta.

3.6.3. Priorità

Le Segnalazioni sono trattate secondo il seguente **ordine di priorità**:

- a) gravità dei comportamenti segnalati / numero delle Violazioni segnalate;
- b) ragioni di urgenza per prevenire eventuali ulteriori danni (es. alla salute) in conseguenza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- c) reiterata commissione dei fatti già oggetto di precedente Segnalazione;
- d) coinvolgimento di diversi soggetti nei fatti oggetto di Segnalazione;
- e) ulteriori eventuali circostanze valutate discrezionalmente dal Gestore della Segnalazione.

3.6.4. Obblighi di collaborazione

Il personale e ogni altro referente interno e/o esterno delle Società è tenuto a **collaborare lealmente e con la massima diligenza** all'attività istruttoria svolta da parte del Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema).

3.6.5. Principi dell'indagine

In qualsiasi procedura di indagine, si dovrà prestare particolare attenzione ad assicurare il rispetto dei principi contenuti nella presente Procedura e a garantire la riservatezza, l'imparzialità, nonché i diritti alla privacy, alla difesa, all'onore e alla presunzione di innocenza delle persone indagate. Allo stesso modo, la procedura deve essere trasparente e deve garantire il diritto all'informazione delle persone coinvolte.

3.6.6. Diritti della Persona Coinvolta

Nel corso dell'indagine, la Persona Coinvolta deve essere informata della Segnalazione con un breve resoconto degli atti o delle omissioni che le vengono attribuiti e ha diritto di essere ascoltata in qualsiasi momento.

Tale comunicazione deve avvenire nei tempi e nei modi ritenuti opportuni dal Gestore della Segnalazione, secondo prudente discrezionalità, per garantire il corretto svolgimento dell'indagine.

Queste informazioni possono essere non fornite durante l'audizione della Persona Coinvolta, se si ritiene che la loro preventiva comunicazione possa facilitare l'occultamento, la distruzione o l'alterazione delle prove.

Fatto salvo il diritto di presentare allegazioni scritte, l'indagine comprende, ove possibile, un colloquio con la Persona Coinvolta, nel quale, sempre nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, essa è invitata a spiegare la propria versione dei fatti e a fornire le prove che ritiene appropriate e pertinenti.

Al fine di garantire il diritto di difesa della Persona Coinvolta, questa avrà accesso al fascicolo (senza rivelare dati o altre informazioni che potrebbero identificare la persona segnalata) e potrà essere ascoltata in qualsiasi momento. Deve inoltre essere informata della possibilità di essere assistita da un avvocato.

Inoltre, l'investigatore deve ascoltare tutte le persone interessate e gli eventuali testimoni e deve svolgere tutte le procedure che ritiene necessarie (esame della documentazione, acquisizione di informazioni da fonti esterne, ecc.). L'intervento dei testimoni e delle persone interessate sarà strettamente confidenziale.

L'investigatore può inoltre ottenere tutte le informazioni e la documentazione che ritiene opportune da qualsiasi area o reparto dell'organizzazione per corroborare l'indagine.

Di tutti gli atti istruttori e, in particolare, delle spiegazioni o dichiarazioni fornite dalle persone che sono intervenute nel procedimento di istruttoria della Segnalazione, viene redatto un verbale scritto (a condizione che sia stato ottenuto il consenso preventivo delle stesse), che viene debitamente firmato dalla Persona Coinvolta al fine di certificarne il contenuto e la conformità alle loro dichiarazioni.

Il contenuto di tali atti sarà inserito nel Portale/Software le stesse garanzie di riservatezza del resto del fascicolo.

Nel caso in cui la presenza della Persona Coinvolta durante il periodo di indagine possa compromettere lo svolgimento dell'indagine o la rigorosa osservanza dei principi guida della procedura stabiliti nella presente Procedura, alla Persona Coinvolta può essere concesso, su proposta dell'investigatore, un congedo retribuito dal lavoro, senza perdita di retribuzione, al fine di garantire che le attività investigative necessarie possano essere svolte senza interferenze che potrebbero essere dannose per la persona indagata. I permessi retribuiti saranno concessi per il tempo

necessario a svolgere le attività investigative, ma non potranno in alcun caso estendersi oltre la durata del processo investigativo.

Se il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) lo ritiene opportuno, è consentita la presenza di consulenti legali esterni alle udienze e/o alle dichiarazioni delle parti interessate, degli interessati, dei testimoni, ecc.

3.6.7. Relazione di Indagine e Decisione

Al termine di tutte le azioni investigative, il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) prepara e inserisce nel Portale/Software una relazione contenente almeno i seguenti contenuti (la "Relazione d'indagine"):

- Una esposizione dei fatti riportati (informazioni descrittive sulla Segnalazione) insieme al codice di identificazione della segnalazione e alla data di registrazione.
- Valutazione del contenuto della Segnalazione.
- Le azioni svolte per verificare la plausibilità dei fatti.
- Le conclusioni raggiunte nell'indagine e la valutazione delle prove ed indizi a sostegno della Violazione segnalata.
- Le azione intraprese (se del caso).

3.7. Azioni conseguenti all'Indagine

Dopo l'emissione della Relazione dell'Indagine, il Gestore della Segnalazione prende una delle seguenti decisioni.

3.7.1. Archiviazione della Segnalazione

Se il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) stabilisce che i fatti non costituiscono una Violazione prevista dalla presente Procedura, rigetta la Segnalazione e procede all'archiviazione tramite il Portale/Software.

3.7.2. Infondatezza della Segnalazione con Dolo o Colpa grave

Nel caso di cui al punto 3.7.1, qualora il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) riscontri elementi tali da far emergere, secondo il suo prudente giudizio, la mala fede o colpa grave del Segnalante, lo comunica per iscritto:

- al Segnalante;
- alla Persona Coinvolta; e
- al Responsabile di area funzionale di appartenenza del Segnalante, nonché alla Funzione HR, per la valutazione circa l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del Segnalante.

La comunicazione può contenere, se del caso, le relative proposte di azione e/o proposta di provvedimenti disciplinari. Ferme restando le azioni disciplinari, amministrative e giudiziarie previste dalla legge.

3.7.3. Segnalazione confermata dall'indagine

Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti, il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) riscontri che i fatti oggetto di Segnalazione sono **fondati nel merito**, emette una decisione motivata di accoglimento della stessa.

La decisione può contenere, se del caso, le relative proposte di azione e/o proposta di provvedimenti disciplinari o altre sanzioni nei confronti di qualsiasi Persona Coinvolta.

La decisione deve essere **comunicata, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di adozione:**

- a) al Segnalante, a meno che il Segnalante non vi abbia rinunciato o la comunicazione sia anonima;
(solo in Italia, nel caso di Segnalante esterno, la comunicazione deve essere inviata:
 - ✓ al legale rappresentante pro-tempore dell'organizzazione terza cui lo stesso Segnalante appartiene (o, se i Gestori della segnalazione ritengono che lo stesso si trovi in posizione di conflitto di interesse rispetto alla Violazione decisa, al Responsabile della diversa area funzionale dell'organizzazione terza che appaia competente a ricevere tale comunicazione) e, se noto,
 - ✓ al Responsabile dell'area funzionale interna che intrattiene rapporti contrattuali con tale organizzazione terza);
- b) al Segnalato;
- c) al Responsabile dell'area funzionale colpita dalla Violazione, per la valutazione e attuazione delle opportune azioni di remediation;
- d) alla Funzione HR, per la valutazione e attuazione delle possibili sanzioni disciplinari conseguenti;
- e) (in Italia) all'organo amministrativo della Società,
- f) (in Italia) ai membri del Collegio Sindacale o Sindaco della Società italiana a cui si riferisce la Violazione;
- g) ai membri del Comitato di Conformità di JUNCA' GELATINES S.L. se la Violazione riguarda tale Società;
- h) all'organo amministrativo, nonché ai membri del Collegio Sindacale o al Sindaco unico della Società LAPI GROUP SPA (salvo che questi ultimi non siano già Gestori della Segnalazione).

La suddetta comunicazione potrà essere ritardata nel caso in cui, a giudizio dei Gestori della Segnalazione, essa **possa ostacolare indagini o procedimenti giudiziari** ulteriori (es. amministrativi, penali) per la tutela dei diritti delle Società e/o di terzi, dopo lo svolgimento dell'istruttoria.

3.7.4. Apertura di una nuova indagine o ampliamento dell'indagine

Se a seguito dell'indagine **si scoprono altri fatti che potrebbero costituire nuove Violazioni** presumibilmente commesse dalla stessa persona o da persone diverse da quelle oggetto di indagine, il Gestore della Segnalazione **propone l'apertura di un nuovo fascicolo o**, se è collegato a quanto indagato nel fascicolo in corso, **l'estensione del fascicolo d'indagine**, se lo ritiene più opportuno.

3.7.5. Procedimento amministrativo, civile o penale

Il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema), nel caso ritenga che se, pur non essendoci un'indicazione iniziale che i fatti possano costituire un reato (con necessità di denuncia penale alla Procura della Repubblica), o che comunque esistano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo o civile, questa indicazione risulta dal corso delle indagini,

- a) se competente in base al sistema di deleghe aziendali, provvede ad avviare in autonomia una tale azione contro qualsiasi Persona Coinvolta e/o ulteriore terzo soggetto responsabile, altrimenti
- b) informa un soggetto interno competente ad avviare l'azione in base al sistema di deleghe di poteri in vigore (salvo quest'ultimo soggetto si trovi in conflitto di interesse in relazione alla segnalazione, nel qual caso il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) si consulterà con l'Ufficio HR (nel caso dell'Italia) o con l'organo amministrativo (nel caso della Spagna) per individuare la Funzione o la persona più idonea a ricevere e attuare la richiesta di avviare il procedimento amministrativo, civile o penale suddetto, la quale non si trovi a propria volta in conflitto di interesse).

3.7.6. Inosservanza di Procedure interne

Nel caso in cui l'istruttoria porti a costatare (i) l'assenza o carenza di Procedure o istruzioni aziendali dirette a prevenire il rischio di Violazioni o (ii) la mancata adeguata divulgazione interna e/o esterna delle stesse Procedure e istruzioni, il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) segnala tali circostanze ed eventuali provvedimenti suggeriti ai responsabili funzionali delle aree alle quali si riferisce la Violazione, nonché all'Amministratore Delegato o al diverso organo amministrativo competente, per gli opportuni rimedi.

3.7.7. Segnalazione confermata, ma indeterminata in termini di danni subiti o insufficienza delle prove raccolte

In tal caso (*esempi: segnalazioni apparse sui media; frodi cyber, cartelli in gare pubbliche, conflitti di interessi e altre circostanze o condotte non agevolmente rilevabili dai controlli interni, ecc.*) occorre procedere a valutare ulteriori attività di investigazioni integrative, con l'indicazione delle competenze professionali necessarie (es. competenze specifiche legali o tecniche sui fatti segnalati o sui processi sottostanti).

Sulla base degli esiti di questi ulteriori accertamenti, qualora i fatti segnalati fossero confermati, si potranno percorrere le azioni di cui al punto 3.7.3.

Diversamente, vanno intraprese ulteriori azioni di tutela legale o di denuncia alle Autorità competenti per le eventuali necessarie indagini.

3.7.8. Segnalazione relativa a fatti verosimili ma non verificabili

Anche in questi casi si possono percorrere le azioni di cui al punto 3.7.3.

3.7.9. Rinvio

Il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) può decidere il rinvio della comunicazione all'autorità, all'ente o all'organismo terzo ritenuto competente a trattarla.

Il Gestore della Segnalazione (Responsabile del Sistema) deve comunicare immediatamente la Segnalazione a:

- la Procura della Repubblica, se, benchè inizialmente non emergano indizi che i fatti possano costituire un reato, ciò emerga nel corso dell'indagine, o
- la Procura Europea se i fatti riguardano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

3.7.10. Comunicazione

Qualunque sia la decisione finale, essa deve essere comunicata al Segnalante entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione, a meno che il Segnalante non vi abbia rinunciato o la comunicazione sia anonima, nonché a tutte le altre parti interessate.

4. CONSERVAZIONE DEI DATI

Ciascuna Società terrà un Registro di tutte le Segnalazioni ricevute e delle indagini interne conseguenti, coincidente con il database del Portale/Software.

Il Registro delle Segnalazioni (Libro-Registro, nel caso della Spagna) non è pubblico, pertanto le registrazioni e i dati in esso contenuti saranno mantenuti riservati, e - con la sola eccezione dei Gestori delle Segnalazioni (Responsabili del Sistema) e delle persone da loro e del ruolo Admin del Portale/Software, nei rispettivi limiti previsti - solo su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, con atto formale, e nell'ambito di un procedimento giudiziario e sotto la tutela di tale autorità, si può accedere a tutto o parte del suo contenuto.

Il ruolo Admin, in ogni caso, non può accedere al contenuto delle singole Segnalazioni e della loro trattazione.

Le registrazioni non saranno conservate più a lungo del necessario e, in ogni caso, per il tempo necessario a soddisfare eventuali requisiti legali applicabili in qualsiasi momento (vedi termini massimi oltre indicati).

Le Segnalazioni relative a irregolarità o altre fattispecie non qualificabili come Violazioni incluse nella presente Procedura, devono essere cancellate, salvo che un obbligo di ulteriore conservazione delle stesse derivi da altre Procedure in vigore presso la Società, nel qual caso saranno trattate nei limiti previsti dalle stesse.

Una volta conclusa l'istruttoria della Segnalazione e intraprese le opportune azioni, a seconda dei casi, i dati della Segnalazione a cui è stato dato seguito saranno debitamente bloccati per ottemperare agli obblighi di legge eventualmente applicabili in ciascun caso.

In ogni caso, trascorsi tre (3) mesi dal ricevimento della Segnalazione senza che siano state avviate attività di indagine, i dati devono essere cancellati, a meno che la conservazione non sia finalizzata a lasciare prove del funzionamento del Portale/Software (o se a causa della complessità dell'indagine il termine venga posticipato fino a un massimo di ulteriori 3 mesi).

Nel caso in cui si decida di non dare Sèguito alla Segnalazione presentata, le informazioni possono essere conservate in forma anonima.

In nessun caso i dati (segnalazione, relativa documentazione) potranno essere conservati per un periodo superiore, in Italia, a **5 anni a decorrere dalla data della documentazione dell'esito finale** della procedura di Segnalazione **in Italia**, e a **10 anni in Spagna**.

5. TUTELA LEGALE

Al Segnalante e agli altri Soggetti Tutelati sono garantite dalle Società le Tutele indicate nell' **B**.

6. FORMAZIONE

Le attività di formazione, comunicazione e informazione rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione della presente Procedura e sono regolate in **D**.

7. DISTRIBUZIONE

L'organo amministrativo di ciascuna Società, anche per conto dei Gestori della Segnalazione (Responsabili del Sistema) mettono a disposizione dei Destinatari della presente Procedura, informazioni chiare sui Canali di Segnalazione, sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne e le Divulgazioni Pubbliche, utilizzando le seguenti modalità:

- Affissione in un luogo visibile sul luogo di lavoro (bacheca aziendale),
- Pubblicazione in apposita sezione, separata e facilmente identificabile, del Sito internet della Società (il cui indirizzo URL è comunicato dalle Società ai principali destinatari, se ragionevolmente possibile),
- tramite link/icona presente nella prima pagina elettronica del Portale/Software di Segnalazione,
- Messa a disposizione di informazioni e/o documentazione:
 - ✓ a mani, o
 - ✓ via e-mail, o
 - ✓ tramite intranet aziendale, o
 - ✓ tramite altro applicativo software (es. software di gestione del personale e/o dei cedolini o software di distribuzione delle procedure).

8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI

8.1 La presente Procedura è una regola obbligatoria per tutti i membri delle Società. La sua violazione può dar luogo - oltre alle altre responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente - a **sanzioni disciplinari** da parte delle Società, secondo quanto previsto dalla legislazione sul lavoro e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e/o dall'eventuale Contratto Collettivo aziendale (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamati), nonché, in caso di adozione di un **Modello Organizzativo 231** o di un **Compliance Management System** aziendale, dal sistema sanzionatorio in esso previsto.

28.2 Quando si determina che il comportamento segnalato costituisce un'infrazione in materia di lavoro, la Società può adottare le misure appropriate in conformità con il regime disciplinare applicabile e, in particolare, con le disposizioni del Contratto collettivo e della normativa sul lavoro applicabile alla Società.

Fermo restando che in ogni caso dovranno essere rispettate le norme inderogabili in materia di lavoro vigenti in quel momento, nella misura in cui ciò lo consenta, ai fini della valutazione della gravità del comportamento, per la graduazione delle sanzioni da irrogare, potranno essere considerati, tra gli altri, i seguenti criteri:

- Grado di intenzionalità;
- Mancata osservanza di avvisi preventivi;
- Recidiva;
- Concorso di più violazioni nello stesso atto o attività;

- Concorso di dissimulazione nella condotta posta in essere dall'autore del reato;
- Concorso di continuità nella condotta posta in essere dall'autore del reato;
- L'eliminazione dell'inadempienza che ha dato origine all'infrazione su iniziativa del trasgressore;
- Risarcimento dei danni causati dalla persona offesa;
- Livello di responsabilità nell'organizzazione dell'autore del reato;
- Entità del danno economico derivante dalla violazione;
- Entità di qualsiasi altro danno non valutabile finanziariamente derivante dalla violazione;
- che si ripercuotono su altri dipendenti o su terzi;
- Collaborazione con l'organizzazione.

Nonostante l'adozione di misure disciplinari, se i fatti possono essere sospettati di costituire un reato, le relative informazioni sono immediatamente trasmesse alla Procura della Repubblica. Se i fatti riguardano gli interessi finanziari dell'Unione europea, la questione viene deferita alla Procura europea.

8.3 Sono inoltre previste le seguenti **sanzioni**:

Italia

Chi

- ostacola o tenta di ostacolare una delle persone Segnalanti o degli altri Soggetti Tutelati, in relazione a qualsiasi Segnalazione o la mette sotto pressione attraverso procedimenti giudiziari o amministrativi intenzionali, o
- adotta un atto ritorsivo,
- viola le disposizioni in materia di riservatezza,

commette un **illecito amministrativo** e, a meno che l'illecito non sia punito con una pena più severa da un'altra disposizione di legge, è punito dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, con una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

Spagna

Si applicano da parte dell'A.A.I. le sanzioni previste e punite dalla Legge organica 2/2023, TITOLO IX, articoli da 62 a 68, alle persone fisiche o giuridiche che compiono azioni od omissioni che sono considerate infrazioni molto gravi, gravi o minori, come meglio ivi definite.

Nel solo caso di Violazione costituita da un illecito amministrativo, l'Autorità competente può valutare discrezionalmente la concessione di esenzione o attenuazione della sanzione, al ricorrere delle condizioni previste dall'Art. 40 della Legge organica 2/2023.

9. LEGISLAZIONE APPLICABILE

- DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ("Direttiva Whistleblower").
- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" - GDPR).
- Articolo 31 bis, paragrafo 5, del Codice penale spagnolo.

- Legge 2/2023 del 20 febbraio sulla tutela delle persone che segnalano violazioni normative e sulla lotta alla corruzione ("Legge sulla tutela delle persone che segnalano").
- Legge organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla protezione dei dati personali e sulla garanzia dei diritti digitali ("Legge sulla protezione dei dati" - LOPD-GDD).
- Circolare 1/2016 dell'Avvocatura dello Stato, del 22 gennaio, sulla responsabilità penale delle persone giuridiche in conformità con la riforma del Codice penale attuata dalla Legge organica 1/2015.
- Linee Guida ANAC
- Decreto Whistleblowing
- D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
- UNE-ISO 37002:2021 Sistemi di gestione di denunce di illeciti. Linee guida.
- UNE-ISO 37301:2021 Sistemi di gestione della conformità. Requisiti e guida all'uso.

10. ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ E RIESAME

10.1 L'entrata in vigore della presente Procedura avverrà contestualmente alla data di approvazione, modifica o aggiornamento del presente documento e rimarrà in vigore fino alla sua abrogazione.

10.2 La presente Procedura sarà riesaminata periodicamente al fine di individuare eventuali punti deboli o da migliorare e di aggiornare e/o migliorare le sue disposizioni.

La presente Procedura sarà riesaminata in via straordinaria e, se del caso, modificata qualora si verificano circostanze significative di natura legale, organizzativa o di altro tipo che ne giustificano l'immediato adeguamento e/o aggiornamento.

11. ALTRO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura, si applicano il Decreto Whistleblowing e le Linee Guida ANAC, e le ulteriori normative in essa richiamate.

ALLEGATO A - VIOLAZIONI RILEVANTI

Italia

A. Possono essere oggetto di Segnalazione, denuncia all'Autorità giudiziaria o Divulgazione Pubblica le seguenti Violazioni di Normative Settoriali:

- a) gli **illeciti** (atto od omissioni, anche solo tentati od occultati) **che rientrano nell'ambito di applicazione dei seguenti atti settoriali** dell'Unione⁵, indipendentemente dalla loro qualifica ai sensi del diritto nazionale:

SETTORE
Tutela della vita privata e protezione dei dati personali Es. violazioni di obblighi privacy quali informative agli interessati, raccolta consenso su trattamenti, applicazione di basi giuridiche, misure tecniche ed organizzative di protezione (es. procedure di conformità) dei dati e dei trattamenti, documentazione necessaria, ecc.
Tutela dell'ambiente Es. c.d. reati ambientali, quali scarico, emissione, o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Es. violazioni di prescrizioni amministrative punite con sanzioni amministrative pecuniarie e quindi non rientranti nel perimetro dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle imprese).

- b) gli **atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'art. 325 del TFUE specificati nel diritto derivato pertinente della UE;
es. frodi IVA transfrontaliere, frodi su fondi comunitari.
- c) gli **atti o le omissioni che incidono sul mercato interno**, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese:
1. violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti concessi dagli Stati,
 2. violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società (nel caso dell'Italia: IRES, IRAP) o
 3. le pratiche il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che distorce l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- d) gli **atti o le omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere a), b) e c).

NB. Per la descrizione di dettaglio di tali settori rilevanti si rimanda all'Allegato (Parte I e Parte II) del Decreto reperibile all'indirizzo internet www.normattiva.it.

B. Nel caso di adozione di un Modello Organizzativo 231, inoltre, possono essere oggetto esclusivamente di una Segnalazione Interna le **Violazioni 231**.

⁵ Cfr. allegato alla direttiva UE 1937/2019

Spagna

A. Tra le Violazioni di Normative Settoriali rientrano le stesse Violazioni previste per l'Italia nel paragrafo precedente (con riferimento, ove opportuno, alla normativa spagnola che recepisce il diritto comunitario in Spagna), nonché le seguenti ulteriori infrazioni:

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE O PENALI GRAVI O MOLTO GRAVI IN BASE ALLE NORMATIVA SPAGNOLA

Azioni od omissioni che possono costituire reati penali o amministrativi gravi o gravissimi ai sensi del diritto nazionale spagnolo.

In ogni caso, si intendono tali tutti gli illeciti penali o amministrativi gravi o gravissimi che comportano un danno economico per l'erario e per la previdenza sociale.

VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA INTERNA

Violazioni dei principi e delle regole stabiliti

- ✓ nel Codice Etico,
- ✓ nelle procedure e Protocolli della Società,
- ✓ nelle norme e procedure interne che li sviluppano, e/o
- ✓ nelle altre norme imposte dal quadro normativo della Società

ALLEGATO B - TUTELE

1. SOGGETTI TUTELATI

I Soggetti Tutelati includono,

- il **Segnalante** (anche anonimo, di cui si scopra l'identità in un qualsiasi momento), chi sporge denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ad una Violazione, e chi effettua una Divulgazione Pubblica, e
- le seguenti categorie di persone:
 - **Facilitatori**,
 - (in Italia) **Persone** del medesimo Contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una Divulgazione Pubblica e che sono **legate** ad essi **da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado** (cugini),
 - (in Italia) **Colleghi di lavoro** della persona Segnalante, della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una Divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e **che hanno** con detta persona **un rapporto abituale e corrente**,
 - (in Spagna) **Persone fisiche che sono in relazione con la persona Segnalante e che possono essere destinatarie di Ritorsioni**, come colleghi di lavoro o famigliari del Segnalante,

- (in Spagna) **Rappresentanti legali dei lavoratori nell'esercizio delle loro funzioni di consulenza e sostegno del Segnalante,**
- In Italia) **Enti di proprietà, o che sono datori di lavoro, o che operano nel medesimo Contesto Lavorativo, delle suddette persone, oppure con le quali le suddette persone hanno qualsiasi altro tipo di rapporto in ambito lavorativo**
- (in Spagna) **Persone giuridiche per le quali il Ricorrente lavora o con le quali intrattiene qualsiasi altro tipo di rapporto o nelle quali ha una partecipazione significativa.**

A tal fine, un interesse nel capitale o nei diritti di voto connessi ad azioni o partecipazioni è considerato significativo quando, in virtù della sua proporzione, consente alla persona che lo detiene di esercitare un'influenza sulla persona giuridica in cui l'interesse è detenuto.

2. TUTELE

Nel caso di Segnalazione vengono garantite a **tutti i Soggetti Tutelati** le seguenti inderogabili tre categorie di Tutele legali:

- MISURE DI PROTEZIONE,
- MISURE DI SOSTEGNO,
- DIRITTO ALLA RISERVATEZZA,

come di seguito meglio indicato.

Con riguardo, inoltre, alle **sole persone Segnalanti**, le Tutele si applicano anche qualora la Segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o la Divulgazione Pubblica avvenga nei seguenti casi:

- a) **quando il Rapporto giuridico** con le Società **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il **periodo di prova**;
- c) **dopo lo scioglimento del Rapporto giuridico**, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del Rapporto giuridico.

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare o divulgare pubblicamente **sono irrilevanti** ai fini delle Tutele.

3. MISURE DI PROTEZIONE⁶

Ai Soggetti Tutelati, purchè in buona fede, si applicano le seguenti **Misure di protezione**:

- Divieto di Ritorsione,
- Protezione dalle Ritorsioni,
- Limitazioni di responsabilità,
- Rinunce e transazioni condizionate.

NB: Le Misure di protezione si applicano anche:

⁶ La Tutela prevista per il Segnalante verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi. Il disvelamento dell'identità da parte del Segnalante potrà avvenire in qualsiasi momento anche dopo la Segnalazione, senza pregiudizio per la tutela sopra accordata.

a) nei casi di Segnalazione o Divulgazione Pubblica anonima, se la persona Segnalante è stato successivamente identificata e ha subito Ritorsioni, e

b) nei casi di Segnalazione Esterna presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea (*es. Ufficio europeo per la lotta antifrode*), in conformità alle condizioni relative alle Segnalazioni Esterne stesse.

3.1. Divieto di ritorsione

I Soggetti Tutelati non possono essere sottoposti a nessuna Ritorsione (includere minacce o tentativi di Ritorsione *contro la persona Segnalante o che opera la denuncia all'Autorità giudiziaria o la Divulgazione Pubblica*. Ciascuna Società si impegna a fare rispettare tassativamente tale divieto.

La «Ritorsione» va **intesa estensivamente**, includendo, **a titolo esemplificativo** e non esaustivo;

a) il **licenziamento**, la **sospensione** o misure equivalenti di estinzione del Rapporto lavorativo o contrattuale, inclusi:

- ✓ il **mancato rinnovo** o la **risoluzione anticipata** di un contratto di lavoro a termine o in prova;
- ✓ la **conclusione anticipata** (risoluzione) o l'**annullamento del contratto per la fornitura di beni o servizi**;
- ✓ l'**introduzione di modifiche peggiorative** del contratto di servizio o fornitura;
- ✓ l'adozione di **misure disciplinari** o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- ✓ la **retrocessione** di grado o la **mancata promozione**;
- ✓ **qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni di lavoro**, incluso tra l'altro il **mutamento di funzioni**, il **cambiamento del luogo di lavoro**, la **riduzione dello stipendio**, la **modifica dell'orario di lavoro**;
- ✓ la **mancata conversione** di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, **laddove il lavoratore avesse legittime aspettative** a detta conversione;

salvo il caso in cui tali misure vengano assunte nell'esercizio regolare di poteri di direzione nell'ambito della legislazione sul lavoro per circostanze, fatto o infrazioni accertate ed estranee alla effettuazione della Segnalazione o della Divulgazione Pubblica.

b) le **note di demerito o referenze negative in relazione alla posizione lavorativa o professionale**;

c) il **rifiuto** o la **sospensione della formazione** o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

d) la **coercizione**, l'**intimidazione**, le **molestie** o l'**ostracismo**;

e) la **discriminazione** o comunque il **trattamento sfavorevole**;

f) i **danni**, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i **pregiudizi economici o finanziari**, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

g) l'**inserimento in elenchi impropri** (es. liste nere) o la **diffusione di informazioni** in un determinato ambito settoriale o in base ad un accordo settoriale o industriale, **che possono comportare l'impossibilità o difficoltà per la persona di trovare un'occupazione o di negoziare** un contratto nel settore o nell'industria;

h) il **rifiuto** o l'**annullamento di una licenza o di un permesso**;

i) la richiesta di sottoposizione ad **accertamenti psichiatrici o medici**.

3.2. Protezione dalle Ritorsioni

3.2.1 Reazione

Nel caso in cui un membro della Società, contravvenendo alle disposizioni della presente Procedura, compia atti ritorsivi dirette o indirette, sarà la Società stessa a prendere le misure necessarie per garantire che tali atti cessino al più presto e, se del caso, adotterà le misure disciplinari o di responsabilità necessarie contro i responsabili.

3.2.2 Invalidità degli atti

In caso di mancata applicazione o inosservanza, anche parziale, del divieto di atti ritorsivi da parte delle Società, il Soggetto Tutelato potrà invocare, anche in via cumulativa:

- La **nullità ex lege degli atti di Ritorsione**, nonché degli atti amministrativi volti a impedire od ostacolare la presentazione di Segnalazioni, cui consegue il ripristino della situazione precedente agli stessi.
- La **reintegrazione nel posto di lavoro** alle medesime condizioni ex ante, ai sensi della normativa applicabile in materia al lavoratore, qualora il Soggetto Tutelato sia stato licenziato a causa della Segnalazione.

Esempi non esaustivi di azioni riparative:

- ✓ *Equo accesso a qualsiasi promozione e formazione eventualmente negata*
 - ✓ *Ritiro del contenzioso contro il Segnalante*
 - ✓ *Cancellazione di qualsiasi registrazione / dato / documento che potrebbe costituire un fascicolo per una lista nera o ritorsioni successive*
 - ✓ *Riapertura di una procedura di gara*
 - ✓ *Ripristino di un contratto annullato*
 - ✓ *Scuse*
 - ✓ *Riconoscimento per avere sostenuto i valori o l'interesse della Società attraverso la Segnalazione di Violazioni*
 - ✓ *Compensazione finanziaria per le perdite passate, presenti e future*
 - ✓ *Compensazione finanziaria per il dolore e la sofferenza, comprese le spese mediche*
- L'eventuale **risarcimento dei danni**.

3.2.3 Denuncia all'ANAC (in Italia)

I Segnalanti possono comunicare le Ritorsioni che ritengono di avere subito all'ANAC.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispektorato della funzione pubblica e dell'INL, ferma l'esclusiva competenza dell'ANAC circa la valutazione degli elementi acquisiti e l'eventuale applicazione delle Sanzioni amministrative.

3.2.4 Denuncia all'A.A.I. (in Spagna)

L'A.A.I. può adottare, nell'ambito dei procedimenti sanzionatori che conduce, misure provvisorie ai sensi dell'art. 56 della Legge 39/2015 del 1° ottobre sul procedimento amministrativo comune per le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, il Segnalante i cui diritti vengano lesi a causa della Segnalazione o Divulgazione Pubblica, dopo la scadenza del periodo iniziale di 2 (due) anni dalla data della Segnalazione, può chiedere protezione all'autorità competente, che può, in via eccezionale e in modo giustificato, estendere il periodo di protezione, dopo avere sentito le persone o gli organismi che potrebbero essere interessati. Il rifiuto di estendere tale periodo di protezione deve essere motivato.

3.2.5 **Onere della prova**

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni, costituenti Ritorsione vietata, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica stessa.

Grava su chi li ha posti in essere **l'onere di dimostrare che essi sono motivati da ragioni debitamente giustificate ed estranee** alla Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

In caso di **domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal Segnalante** (non anche, quindi, da altri Soggetti Tutelati), se egli ragionevolmente dimostra di aver effettuato una Segnalazione o una Divulgazione Pubblica e di aver subito un danno, **si presume, salvo prova contraria da parte dell'accusato, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione o Divulgazione Pubblica.**

3.3. **Limitazioni di responsabilità**

A condizione che vi siano stati per il Segnalante **fondati motivi per ritenere che** la Segnalazione o Diffusione Pubblica o la denuncia delle stesse Informazioni **fosse necessaria per svelare la Violazione, la persona Segnalante (e il rappresentante della persona giuridica Segnalante) non è penalmente perseguibile**, ed è altresì **esclusa ogni ulteriore responsabilità civile o amministrativa**, nei procedimenti giudiziari, per la rivelazione o diffusione di Informazioni sulle Violazioni:

- coperte da obblighi di **segreto** (d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, commerciale o industriale) (es. punite dagli artt. 326, 622, 623 codice penale italiano),
- relative alla tutela del diritto d'autore,
- relative alla **protezione dei dati personali** (privacy),
- che offendono la reputazione della Persona Coinvolta (**diffamazione**), o
- (limitatamente alla Spagna) che comportano **richieste di risarcimento basate sul diritto del lavoro o sulla legge.**

L'esimente penale, civile e amministrativa suddetta, tuttavia, non vale:

- a) nel caso di **condotte di reato che il Segnalante attui per acquisire o accedere alle Informazioni** oggetto della Segnalazione.
Es. sussiste il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico in relazione al fatto di chi ha intenzionalmente violato il sistema di posta elettronica di un collega di lavoro per procurarsi prove a sostegno della Segnalazione, e
- b) **per i comportamenti, gli atti o le omissioni** non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla Divulgazione Pubblica o non strettamente necessari a rivelare la Violazione.

Le Società potranno inoltre disporre nei confronti delle persone che decidono la Ritorsione l'irrogazione di **Sanzioni disciplinari**, in conformità a quanto previsto dai seguenti documenti:

- Legislazione sul lavoro vigente, o
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'eventuale Contratto Collettivo aziendale (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamati), o
- **Modello Organizzativo 231** o **Compliance System Management** eventualmente adottato dalla Società, nel caso in cui la condotta del responsabile della Ritorsione rilevi ai sensi e per gli effetti di cui allo stesso.

3.4. Forma obbligata della rinuncia e transazione (solo per l'Italia)

I diritti e le Tutele previsti in favore del Segnalante **non possano essere oggetto di rinuncia o transazione, integrale o parziale**, che, pertanto, si intendono invalide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, codice civile italiano.

4. MISURE DI SOSTEGNO

Italia

Il Segnalante ha inoltre diritto alle **misure di sostegno** consistenti in **Informazioni, assistenza e Consulenze gratuite** sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona Coinvolta (c.d. Segnalato), nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Tali misure di sostegno sono fornite dagli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC. L'elenco degli Enti del Terzo Settore è pubblicato sul sito web: <https://www.anticorruzione.it/>.

Tali Informazioni, assistenza e consulenza gratuite possono essere richieste in qualsiasi momento da parte del Segnalante a tali Enti del terzo Settore, anche prima della effettiva comunicazione della Segnalazione.

Spagna

Il Segnalante ha inoltre diritto alle **misure di sostegno** consistenti in:

- a) **Informazioni e consulenza** complete e indipendenti, facilmente accessibili al pubblico e gratuite, sulle procedure e sui rimedi disponibili, sulla protezione contro le ritorsioni e sui diritti della persona interessata.
- b) **Assistenza** efficace da parte delle autorità competenti a qualsiasi autorità coinvolta nella loro protezione contro le Ritorsioni, compresa la certificazione che hanno diritto alla protezione ai sensi della presente legge.
- c) **Assistenza legale** nei procedimenti penali e nei giudizi civili transfrontalieri in conformità al diritto comunitario.
- d) **Sostegno finanziario e psicologico, in via eccezionale**, se così deciso dall'A.A.I., a seguito di una valutazione delle concrete circostanze derivanti dalla presentazione della Segnalazione.

Resta fermo il diritto all'eventuale assistenza ai sensi

- (in Italia) della normativa in materia di gratuito patrocinio nei giudizi civili e amministrativi derivanti dalla presentazione della Segnalazione o Divulgazione Pubblica (vedi https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/patrocinio_a_spese_dello_stato_nei_giudizi_civili_e_amministrativi#); e

- (in Spagna) della legge 1/1996 del 1° gennaio sul gratuito patrocinio, per la rappresentanza e la difesa in procedimenti giudiziari derivanti dalla presentazione della Segnalazione o Divulgazione Pubblica.

5. RISERVATEZZA

5.1. Generalità

Deve essere garantita la massima riservatezza delle Segnalazioni ricevute e delle Informazioni in esse contenute e/o successivamente acquisite in relazione alle stesse. Le informazioni contenute nella Segnalazione devono essere usate esclusivamente per garantire un Sèguito adeguato.

L'identità della persona Segnalante deve intendersi quale informazione riservata e pertanto non potrà essere **rivelata al soggetto Segnalato, senza il consenso espresso del Segnalante**. Allo stesso modo dovrà essere garantita la riservatezza dell'identità della Persona Coinvolta (c.d. Segnalato).

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per la finalità di dare adeguato Sèguito alle stesse.

Al Segnalante non anonimo deve essere garantita, da parte delle Società, dei Gestori della Segnalazione (Responsabili del Sistema) e di chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, la riservatezza circa:

- **l'identità sua e dei Facilitatori** (diritto alla riservatezza), durante tutto il processo di gestione della Segnalazione, verso chiunque non sia Gestore della Segnalazione o altrimenti autorizzato, e
- **il contenuto della Segnalazione**, inclusa la **documentazione** ad essa allegata, nella misura in cui il relativo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

I Canali di Segnalazione Interna adottati dalla Società devono, pertanto, garantire la suddetta riservatezza, che si estende anche all'identità di qualsiasi altra persona interessata menzionata nella Segnalazione (es. Persona Coinvolta, testimoni, ecc.) o il cui nominativo sia individuato nel corso delle valutazioni ed indagini che seguono la stessa.

A tal proposito, inoltre, verranno sottoscritti specifici impegni di riservatezza con i soggetti incaricati della loro gestione.

5.2. Esclusione della riservatezza

L'obbligo di riservatezza **non si applica** nei seguenti casi:

i) quando la **divulgazione** dell'identità del Segnalante rappresenta un **obbligo necessario e proporzionato** imposto dal diritto dell'Unione o nazionale **nel contesto di indagini** da parte delle Autorità nazionali **o di procedimenti giudiziari**, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona Segnalata.

Allo scopo, **il Segnalato deve essere avvertito senza ritardo, da parte dei Gestori della Segnalazione (Responsabili del Sistema), di una Segnalazione infondata presentata in**

mala fede o con colpa grave ai suoi danni per poter valutare se esercitare eventuali diritti nei confronti della persona Segnalante⁷; o

ii) esistenza di un obbligo di comunicazione del nominativo del Segnalante all'**Autorità giudiziaria** (Tribunale, Procura della Repubblica), **o di Polizia**, o

iii) eventuale **rinuncia volontaria** per iscritto alla riservatezza in qualsiasi momento da parte del Segnalante, o

iv) qualora la **conoscenza** dell'identità del Segnalante sia **indispensabile** per la **difesa dell'incolpato**, solo in presenza del **consenso** espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona Segnalante.

Tali divulgazioni sono soggette alle garanzie previste dalle norme applicabili. In ogni caso, il Segnalante **deve essere informato per iscritto** dai Gestori della Segnalazione (Responsabili del Sistema) o dall'Autorità competente, **in merito alle ragioni** della rivelazione dei dati riservati **prima della divulgazione** della sua identità, **salvo ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari**⁸.

Le Società, i Gestori della Segnalazione (Responsabili del Sistema) e chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, inoltre, devono tutelare **l'identità delle Persone Coinvolte e delle altre persone menzionate nella Segnalazione**, nel rispetto delle medesime garanzie di riservatezza previste in favore del Segnalante.

6. PRESUPPOSTI DELLE TUTELE. SEGNALAZIONE IN MALA FEDE O CON COLPA GRAVE

Le Misure di Protezione sopra descritte si applicano qualora ricorrano le seguenti **condizioni**:

a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante aveva **ragionevole motivo di ritenere che le Informazioni** sulle Violazioni segnalate o denunciate o Divulgate pubblicamente **fossero vere**, anche se non sono fornite prove conclusive, e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 2.3; e

b) la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente Procedura e dalla legge applicabile.

La Tutela dei Soggetti Tutelati sussiste anche in caso di **segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate**, qualora il Segnalante, al momento della Segnalazione o Divulgazione pubblica, abbia avuto **fondati motivi per ritenere che la Segnalazione fosse necessaria per svelare la Violazione** e la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o altra competente che la Violazione segnalata rientrasse nell'ambito di applicazione della presente Procedura.

Le Tutele in favore dei Soggetti Tutelati non sono garantite, e al Segnalante è irrogata altresì una Sanzione disciplinare, allorché sia **accertata, anche con sentenza di primo grado**,

⁷ Per consentire al Segnalato di presentare, ove ve ne fossero gli estremi, denuncia-querela per il reato di calunnia, di diffamazione o altri reati eventualmente riscontabili nel caso concreto, e anche in considerazione del fatto che il Segnalato, in Italia, può affidare ad un legale il compito di effettuare "investigazioni difensive preventive" (ex artt. 327 bis e 391 nonies del codice di procedura penale italiano, istituti che possono servire alla persona ingiustamente accusata di un reato anche per individuare l'identità della persona che abbia effettuato una segnalazione anonima a suo carico).

⁸ L'Autorità competente, quando informa come sopra il Segnalante, invia allo stesso una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.

i) la responsabilità penale del Segnalante **per i reati di calunnia o diffamazione** in relazione ai fatti oggetto di Segnalazione, o

ii) la responsabilità civile del Segnalante, per lo stesso titolo (in Italia, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile che prevede il diritto al risarcimento dei danni a favore di chiunque sia vittima di un danno extra-contrattuale provocato da terzi), nei casi di **dolo o colpa grave**.

Sono da considerarsi in **mala fede** (e pertanto fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi), le Segnalazioni effettuate con la **consapevolezza** dell'**abuso/strumentalizzazione** della Procedura di Segnalazione, es. manifestamente infondate, **opportunistiche** e/o fatte al **solo scopo di danneggiare** il Segnalato o altri soggetti citati nella Segnalazione (dipendenti, membri di organi sociali, fornitori, partner, società del gruppo, ecc.).

Nell'ipotesi di **Divulgazione Pubblica** il Segnalante beneficia della Tutela legale se, in aggiunta alla condizione base, ricorre altresì uno dei Presupposti della Divulgazione Pubblica previsti nel Capitolo 3.3.2.2.

7. LIMITAZIONI DELLE TUTELE NEL CASO DI VIOLAZIONI DI NORMATIVE INTERNE, O DI SOCIETA' CON MENO DI 50 DIPENDENTI

La presente Procedura, secondo i casi, si applica o potrà applicarsi, non per obbligo normativo bensì su base esclusivamente volontaria, anche da parte di:

- Società del Gruppo, con un numero medio annuo di dipendenti, calcolato in relazione al 31 dicembre dell'anno solare precedente, inferiore a n. 50 unità; e/o
- in relazione a Violazioni della Normativa Interna di tali Società.

In tali casi, non saranno applicabili in favore dei Soggetti Tutelati alcune tutele e/o misure di sostegno previste dalla normativa applicabile, e in particolare di quelle di competenza esclusiva di Autorità terze (es. ANAC, A.A.I.) e/o di terzi; in ogni caso la Società garantirà ad essi in via volontaria le seguenti Tutele:

- tratterà i dati sul whistleblowing secondo criteri di riservatezza e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e
- si impegna a rispettare e far rispettare, per quanto di propria competenza, tutte le previsioni della presente Procedura, fermo restando che, con riguardo alle Tutele spettanti al Segnalante, agli altri Soggetti Tutelati, e al soggetto segnalato, le stesse verranno derogate come segue:
 - ✓ Non vi è l'obbligo per la Società di informare preventivamente il sindacato circa l'attivazione della Procedura Whistleblowing,
 - ✓ (in Italia) Non sarà possibile inviare una Segnalazione in via eventuale e subordinata all'ANAC nei casi specifici di regola previsti dal Decreto Whistleblowing, e/o lamentare presso ANAC, eventuali atti ritorsivi.
 - ✓ (in Spagna) Non sarà possibile inviare una Segnalazione all'AA.I. nei casi specifici di regola previsti dalla Legge Whistleblowing, e/o lamentare presso A.A.I. eventuali atti ritorsivi.
 - ✓ Non sarà possibile ricorrere, in via eventualmente e ulteriormente subordinata, alla Divulgazione Pubblica, al ricorrere degli specifici presupposti che altrimenti sono previsti dal Decreto Whistleblowing, e dalla Legge Whistleblowing (dovendosi ritenere invece prevalente l'interesse aziendale alla riservatezza).

- ✓ Non sono previste esenzioni di responsabilità civile, penale o amministrativa a favore del segnalante che dovesse violare norme di legge in materia di segreto industriale, privacy, diritto d'autore.
- ✓ Non sono attive gratuitamente a favore del segnalante le c.d. Misure di supporto.
- ✓ Non si applicherà l'obbligo di rinuncia e transazione dei propri diritti esclusivamente tramite le procedure previste dal codice di procedura civile italiano.
- ✓ Non si applicherà il regime di inversione dell'onere della prova nel caso di azione giudiziale diretta a far valere eventuali atti ritorsivi contro il Segnalante e contro gli altri Soggetti Tutelati, o eventuali danni e risarcimenti.
- ✓ Resta in ogni caso salva la facoltà di denuncia all'Autorità giudiziaria, se prevista dalla legge (es. querela).

ALLEGATO C - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.1 Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai fini della gestione della Segnalazione deve essere effettuato a norma della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR, In Italia: Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003; in Spagna: Legge sulla protezione dati personali - LOPD-GDD)⁹.

Di conseguenza, chiunque sia coinvolto nella ricezione e trattazione di Segnalazioni non anonime è **tenuto a rispettare tutte le politiche, le deleghe, le nomine, le autorizzazioni, le procedure, i protocolli e le istruzioni scritte di sicurezza previste dal sistema privacy** della Società, ferme restando le ulteriori regole previste dalla presente procedura.

1.2 **I dati personali che non sono necessari alla gestione di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se ricevuti o raccolti accidentalmente, devono essere immediatamente cancellati** da parte dei Gestori della Segnalazione (Responsabili del Sistema) competenti rispetto alla Violazione.

Allo stesso modo, **saranno cancellati i dati personali eventualmente segnalati e riferiti a comportamenti non compresi nell'ambito di applicazione della legge e/o della presente Procedura.**

Se le informazioni **ricevute contengono dati personali compresi nelle categorie speciali di dati di cui all'art. 9 del GDPR, saranno cancellate immediatamente**, senza essere registrate ed elaborate.

1.3 **Se si stabilisce che le informazioni fornite o parte di esse non sono veritiere, devono essere immediatamente cancellate** non appena tale circostanza emerge, **a meno che la mancanza di veridicità possa costituire un reato**, nel quale caso le informazioni saranno conservate per il tempo necessario durante il procedimento legale.

(Limitatamente alla Spagna) In ogni caso, se sono trascorsi tre (3) mesi dal ricevimento della Segnalazione senza che sia stata avviata alcuna indagine, questa deve essere cancellata, a meno che lo scopo della conservazione non sia quello di lasciare prove del funzionamento del sistema.

(Limitatamente alla Spagna) Le Segnalazioni che non sono state elaborate possono essere registrate solo in forma anonima, senza che si applichi l'obbligo di blocco previsto dall'art. 32 della legge organica 3/2018.

⁹ E, da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, della Direttiva (UE) 2016/680.

1.4 I trattamenti suddetti devono essere effettuati dalle Società (titolare del trattamento) nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 5¹⁰ e 25¹¹ del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

1.5 I Gestori della Segnalazione (Responsabili del Sistema) in coordinamento con la Funzione IT, la Funzione Privacy e la Funzione HR delle Società:

- definiscono, tramite la presente Procedura e gli allegati alla stessa, il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni Interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati,
- provvedono all'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) redatta dalla stessa Funzione Privacy, e
- disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per conto delle Società ai sensi dell'art. 28 del GDPR (**nomine Responsabili esterni**, es. Gestore/i esterni della Segnalazione designato/i da parte delle Società, terzi gestori tecnici del Portale/Software);
- provvede a fornire, e/o individua le eventuali diverse Funzioni aziendali incaricate di fornire, al Segnalante, alle Persone Coinvolte e alle altre categorie di persone interessate rilevanti, idonee **informazioni relative al trattamento dei dati personali** (ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR), conformi ai testi approvati dall'organo amministrativo competente delle Società.

1.6 La Funzione IT in collaborazione con i Gestori delle Segnalazioni (Responsabili del Sistema) garantisce che il Canale Interno di Segnalazione Interna "Portale/Software" venga progettato, realizzato e gestito in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona Segnalante e degli eventuali terzi citati nella Segnalazione e la protezione della Segnalazione e delle informazioni raccolte in relazione alla stessa dal rischio di accesso non autorizzato, perdita di integrità e/o disponibilità.

10 1. Art. 5 GDPR: I dati personali sono:

- a) trattati in **modo lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime**, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
- c) **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) **esatti** e, se necessario, **aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare senza ritardo i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) **conservati** in una forma che consenta l'identificazione degli interessati **per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità** per le quali i dati sono trattati («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da **garantire un'adeguata sicurezza dei** dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)

11 Art. 25 GDPR: Articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento **mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate** per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

La configurazione delle funzionalità di base del Portale/Software è di competenza del/i ruolo/i Admin designato/i, mentre la manutenzione tecnica è di competenza del terzo fornitore del Portale/Software (EQS/Adacta).

1.7 L'accesso ai dati personali contenuti nel Portale/Software sarà limitato, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, esclusivamente a:

- a) gli amministratori di sistema (Admin) che lo gestiscono direttamente, nei limiti dei privilegi allo stesso attribuiti.
- b) I Gestori delle Segnalazioni (Responsabili del Sistema) designati in base alla presente Procedura, e, su autorizzazione degli stessi, i consulenti esterni delegati nell'indagine, con i quali verranno sottoscritti previ accordi di riservatezza.
- c) (in Spagna) Il responsabile delle RISORSE UMANE della Società o l'organo competente debitamente designato, solo quando è possibile adottare misure disciplinari nei confronti di un dipendente.
- d) (in Spagna) Il responsabile dei SERVIZI LEGALI della Società, nel caso in cui si debbano intraprendere azioni legali in relazione ai fatti descritti nella Segnalazione o successivamente accertati a seguito della stessa.
- e) Gli incaricati del trattamento dei dati, il Delegato Privacy aziendale, qualunque titolare autonomo legittimato in base alla presente Procedura o alla legge o qualunque responsabile esterno del trattamento designato dalle Società.

In ogni caso sarà lecito il trattamento dei dati da parte di altri soggetti, inclusa la comunicazione a terzi, quando necessario per la adozione di misure correttive da parte delle Società o l'attivazione di procedimenti sanzionatori o penali.

1.8 Le misure di sicurezza applicate al Portale/Software sono illustrate nel documento obbligatorio di **DPIA** redatto dalla Società nonché negli ulteriori documenti di volta in volta menzionati nel medesimo.

1.9 La presente Procedura rappresenta altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 5 del Decreto Whistleblowing e dell'art. 11 della Legge Whistleblowing, un accordo interno tra le Società del Gruppo, volto a

- i) disciplinare la **condivisione di risorse** (es. Portale/Software) per il ricevimento e la gestione delle Segnalazioni;
- ii) determinare le **rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi** in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, come segue:
 - **veste privacy**: ciascuna Società agisce come **contitolare trattamento** con riguardo al trattamento di dati connessi a:
 - la **condivisione del canale** di Segnalazione Interna consistente nel Portale/Software Saas Integrity Line; e
 - le attività previste dalla **Procedura Whistleblowing** in relazione alla raccolta delle segnalazioni e alla successiva gestione delle stesse, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'implementazione delle misure di sicurezza relative al Portale/software;
 - **informativa agli interessati ex artt. 13-14 GDPR**:

- a) l'***Informativa Privacy Whistleblowing*** di cui all'**Allegato F** deve essere messa a disposizione dei Segnalanti, a cura dei Gestori della Segnalazione (Responsabili del Sistema) competenti, con le seguenti principali modalità:
- ✓ tramite apposito **link/ipertesto visionabile nella landing page del Portale/Software**;
 - ✓ mediante consegna a mani, o come allegato ad una chat tramite videoconferenza, alla prima occasione utile, nel caso di **incontro personale** con il Segnalante che non abbia usato il Portale/Software per la Segnalazione;
 - ✓ nel caso in cui il primo contatto con l'interessato avvenga via **telefono o posta**: mediante avviso verbale circa la disponibilità dell'***Informativa Privacy*** nella landing page Portale/Software e/o nella separata sezione "whistleblowing" del sito web della Società;
- **riscontro all'esercizio dei diritti dell'interessato**: ciascuna Società agisce come autonoma titolare del trattamento, in conformità alle proprie procedure di gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati, a cui si fa qui rinvio;
 - **misure di sicurezza**: ciascuna Società è tenuta a rispettare le misure di sicurezza previste i) dalla presente Procedura, ii) dalla configurazione impostata centralmente da LAPI GROUP SPA - che a tale riguardo agisce in qualità di responsabile del trattamento - nel Portale/Software, iii) dal proprio sistema privacy, iv) dalla normativa sulla protezione dei dati personali ad essa applicabile;
 - **violazioni dei dati personali** (cd. "data breach"): ciascuna Società agisce come autonomo titolare del trattamento in conformità alle proprie ***Procedure di gestione dei data breach***; nel caso in cui un medesimo data breach renda necessario notificare lo stesso all'Autorità di controllo competente, o la comunicazione diretta del data breach stesso agli interessati, i referenti privacy delle Società si coordineranno reciprocamente per adempiere a tali obblighi;
 - **interfaccia operativa con il terzo fornitore del Portale/Software**: la Società LAPI GROUP SPA funge da interfaccia tecnica centralizzata verso il fornitore, per conto delle altre Società, sulla base di un mandato con rappresentanza da intendersi come qui da esse conferite.

1.10 Chiunque desideri ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei propri dati personali in Spagna può contattare la Società JUNCA' GELATINES S.L. via e-mail all'indirizzo: juncaelatinesjunca.com.

ALLEGATO D - FORMAZIONE

Le attività di formazione, comunicazione e informazione i) rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione del Canale di Segnalazione Interna, ii) costituiscono una prova della reale volontà delle Società di essere parte attiva della prevenzione degli illeciti oggetto del whistleblowing, dall'altro, iii) stimolano la cooperazione delle persone nell'effettivo conseguimento dell'obiettivo di legalità.

Il Responsabile della presente Procedura deve rendere facilmente accessibili all'intera struttura organizzativa - con modalità differenziate in base al ruolo dei fruitori - chiare informazioni circa come minimo, i presupposti e le procedure di Segnalazione delle Violazioni, le Tutele dei Segnalanti e i limiti delle stesse.

La Funzione RISORSE UMANE, in accordo con il Responsabile della presente Procedura, redige e periodicamente aggiorna un ***Piano formativo whistleblowing*** costituente parte integrante della presente .

ALLEGATO E - MANUALI DEL PORTALE/SOFTWARE

- ***Manuale user Admin***
- ***Manuale user Case Manager***

ALLEGATO F - INFORMATIVA PRIVACY